

X LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	7
DIFESA (IV)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	11
FINANZE (VI)	»	13
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	21
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	33
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTI- VITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	59
ALLEGATO	»	63

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VI Commissione per l'audizione del Ministro delle finanze.

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile</i> »		V
<i>Commissioni riunite (I e II)</i> »		VI
<i>Commissioni riunite (V e VI)</i> »		VII
<i>Giustizia (II)</i> »		VIII
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> »		IX
<i>Difesa (IV)</i> »		XI
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> »		XV
<i>Finanze (VI)</i> »		XIX
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> »		XXI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> »		XXIII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> »		XXV
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> »		XXVIII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> »		XXXVIII
<i>Affari sociali (XII)</i> »		XLIII
<i>Agricoltura (XIII)</i> »		XLVI
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i> »		XLVII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i> »		XLVIII
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> »		XLIX
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi</i> »		L
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> »		LI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i> »		LIII
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i> »		LV

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*Martedì 27 marzo 1990, ore 10,20. —
Presidenza del Presidente Leonilde IOTTI.*

La Giunta prosegue l'esame delle modifiche al testo originario della proposta della Giunta (Doc. II, n. 25), necessarie per recepire i principi approvati dall'Assemblea in ordine alla disciplina degli interventi sulla comunicazione in Aula da parte del Presidente dei programmi e dei calendari dei lavori. Dopo interventi dei deputati Luciano VIOLANTE, Tarcisio GITTI, Franco BASSANINI, del relatore Adriano CIAFFI, e del Presidente IOTTI, la Giunta consente all'unanimità con la proposta del relatore, condivisa dal Presidente, secondo cui su tale comunicazione sono consentiti interventi di deputati nei limiti di due minuti per ciascun intervento e di quindici o dieci minuti complessivi per Gruppo a seconda che si tratti del programma o del calendario.

La Giunta conviene inoltre, all'unanimità, in relazione al testo ora definito,

che si debbono ritenere applicabili anche in tale caso le disposizioni di cui all'articolo 45 del Regolamento e che, qualora il numero degli interventi preannunciati risulti tale da condurre al superamento dei limiti di tempo previsti per ciascun Gruppo, il Presidente provvederà a ridurre corrispondentemente il tempo di ciascun intervento in modo che resti garantito il diritto di ogni singolo deputato di intervenire nel dibattito, senza peraltro oltrepassare i limiti complessivi di tempo stabiliti dal Regolamento.

La Giunta precisa infine, all'unanimità, in riferimento al nuovo articolo 25-bis, che qualora l'Assemblea sia chiamata ad esaminare gli articoli di un progetto di legge in seduta antimeridiana, il termine per la presentazione degli emendamenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento deve intendersi riferito al termine della seduta antimeridiana del giorno precedente.

La seduta termina alle 11,10.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Comitato permanente per l'emigrazione.

Martedì 27 marzo 1990, ore 15 — Presidenza del Presidente del Comitato Germano MARRI.

Il Presidente Germano MARRI illustra analiticamente i contenuti ed i problemi che emergono dal disegno di legge n. 4191 recante norme di modifica della vigente legge sui Comitati dell'emigrazione italiana.

Intervengono ampiamente, precisando singoli aspetti ed illustrando proposte di modifica i deputati Franco FOSCHI, Mirko TREMAGLIA, Ugo CRESCENZI, Angelo LAURICELLA e Vincenzo CIABARRI.

Il Comitato concorda infine sulla proposta del Presidente di presentare già nella seduta che la Commissione in sede legislativa dedicherà domani al citato disegno di legge, una serie di emendamenti che recepiscono il senso degli interventi e delle posizioni emerse nel corso della riunione odierna.

La seduta termina alle 17,45.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

*Martedì 27 marzo 1990, ore 17,15. —
Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.*

Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.

Audizione del dottor Gianluca Devoto, ricercatore del Centro studi di politica internazionale (CESPI).

Il Presidente, Valerio ZANONE, illustra preliminarmente l'attività del Centro studi di politica internazionale, di cui il

dottor Devoto è un autorevole collaboratore.

Il dottor Gianluca DEVOTO svolge quindi un'ampia illustrazione delle principali questioni concernenti la sicurezza internazionale, con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni il Presidente nonché i deputati Giovanni PELLEGATTA, Isaia GASPARETTO, Paolo Pietro CACCIA e Guido ALBERINI, ai quali risponde diffusamente il dottor Devoto.

La seduta termina alle 18,40.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato pareri.

*Martedì 27 marzo 1990, ore 17,00. —
Presidenza del Presidente Maurizio NOCI.*

Il Presidente Maurizio NOCI, constatata l'assenza del rappresentante del tesoro, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 17,05, riprende alle 17,50).

Il Presidente Maurizio NOCI constatata la perdurante assenza del rappresentante del Governo propone di rinviare la seduta al termine della seduta di domani della Commissione in sede consultiva.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta del 14 marzo la Commissione bilancio ha deliberato di rinviare l'espressione del parere sul testo unificato del progetto di legge n. 32 ed abbinati, concernente il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi, dando incarico al relatore di stendere una proposta di parere, avvalendosi della collaborazione

degli uffici della ragioneria e del Ministero del lavoro. In quella stessa seduta è stato deciso di calendarizzare il provvedimento in esame per la settimana in corso. Invita pertanto il Presidente Noci a rappresentare l'urgenza della questione al relatore ed al Presidente della Commissione, affinché il progetto di legge sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione entro la settimana in corso. Sa bene che il relatore si sta adoperando per trovare una soluzione e che è in attesa di una ulteriore definizione delle questioni rimaste ancora in sospeso, ma ritiene che in ogni caso si debba giungere all'espressione di un parere al più tardi nella giornata di giovedì prossimo, per mettere in grado la Commissione di merito di licenziare in tempi brevi il provvedimento e consentirne quindi l'approvazione definitiva entro il 15-20 aprile. Fa presente la grande attesa che tali disposizioni suscitano nelle categorie interessate e precisa che, inopinatamente, in una delle numerose assemblee che si sono tenute su tale argomento gli organizzatori hanno invitato il Presidente della Commissione lavoro; a suo avviso sarebbe stato preferi-

bile richiedere la presenza del relatore presso la Commissione bilancio, tenuto conto che il provvedimento è ora fermo presso questa Commissione in attesa che sia espresso il prescritto parere.

Il Presidente Maurizio NOCI rileva che l'onorevole Coloni, relatore sul progetto di legge n. 32 ed abbinati sta svolgendo tutti i necessari approfondimenti e che

nel corso di questa settimana dovrebbe essere in grado di definire una proposta di parere. Sarà comunque sua cura fare presente la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno sia al relatore che al Presidente della Commissione.

Rinvia infine la seduta a domani, al termine della seduta in sede consultiva.

La seduta termina alle 17,50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Martedì 27 marzo 1990, ore 12,10. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari e per le finanze Domenico Susi.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario Giuseppe FORNASARI, rispondendo all'interrogazione Strada n. 5-02012, precisa che il Ministero dell'industria, nel corso dell'attività di vigilanza, tramite un'ispezione disposta in data 21 dicembre 1987 e conclusasi in data 21 aprile 1988, ha accertato che la società fiduciaria Mercurio SpA, in liquidazione coatta amministrativa, aveva attuato con mezzi dei fiducianti, fin dal 1982, operazioni di finanziamento verso il gruppo finanziario di cui la propria controllante faceva parte, mediante l'apparente collocamento di crediti da contratti di *leasing* ceduti dalle imprese collegate al gruppo stesso; la società aveva lasciato inoltre che la gestione del complesso dei crediti restasse affidata alle società ce-

denti i crediti stessi e aveva omesso peraltro di informare ogni fiduciante circa il relativo debitore ceduto, non rendendo possibile quindi l'individuazione dei crediti apparentemente ad essi ceduti.

Nel periodo successivo al 7 agosto 1985, la società Mercurio aveva gestito le disponibilità dei fiducianti senza imputare agli stessi crediti precisamente individuati e raccogliendo somme considerevolmente superiori a quelle previste. Per quest'ultimo tipo di operazioni, la società aveva corrisposto ai fiducianti un interesse prestabilito in ragione della durata del contratto; per il periodo precedente il 29 aprile 1986 e per quello successivo al 4 agosto 1987, la Mercurio aveva offerto ai fiducianti servizi di amministrazione fiduciaria di patrimoni di terzi mediante propria rete di vendita, non autorizzata dalla CONSOB.

Per quanto attiene all'Istituto fiduciario centrale SpA in liquidazione coatta amministrativa, il Ministero dell'industria ha parallelamente disposto analoga attività ispettiva da cui è emerso un comportamento sostanzialmente analogo a quello tenuto dal gestore della Mercurio SpA.

Le gravi irregolarità riscontrate in merito all'attività delle due società sono state contestate in data 20 maggio 1988 alla Mercurio SpA e in data 24 maggio 1988 all'IFC SpA ed un rapporto ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale è stato altresì inoltrato per i fatti penalmente rilevanti emersi nel corso delle due ispezioni.

Le due società sono state successivamente sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, previa revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

Le operazioni di procedura liquidatoria hanno avuto immediato inizio, talché sin dal 6 dicembre 1988 e dal 14 dicembre 1988 i commissari liquidatori rispettivamente dell'IFC SpA e della Mercurio fiduciaria SpA depositavano lo stato passivo delle due procedure.

Le disponibilità dei fiducianti in relazione ai mandati conferiti ai gestori sono state impiegate, salvo poche operazioni fiduciarie personalizzate di investimenti in titoli nel reinvestimento del risparmio raccolto col sistema del porta a porta, in operazioni di finanziamento a società di *leasing* e *factoring*.

Al momento dell'avvio delle operazioni di liquidazione coatta amministrativa i fiducianti risultano essere rispettivamente 949 per la fiduciaria Mercurio SpA e 1760 per l'IFC SpA.

Il Ministero ha altresì informato, per gli adempimenti di rispettiva competenza, la Consob e la Banca d'Italia.

Nello svolgimento delle operazioni di procedura liquidatoria i commissari hanno potuto richiedere l'estensione della procedura liquidatoria alle seguenti società: Leasing Italia SpA risultata essere la società controllante della società fiduciaria Mercurio; All factoring SpA controllata dalla società All leasing Italia SpA; Valori Mobiliari Srl, in quanto posseduta dalle società All leasing Italia SpA e All factoring Italia SpA; Leasing subalpina SpA in quanto collegata con la fiduciaria Mercurio SpA e con la All leasing Italia SpA.

Attualmente le società stesse sono in liquidazione coatta amministrativa; il provvedimento relativo alla All leasing subalpina S.p.A. è in corso di emanazione. Peraltro, il commissario liquidatore della IFC s.p.A. ha già richiesto l'autorizzazione ad esperire l'azione civile di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci con richiesta di danni.

Il Ministero dell'industria, nella sua attività di vigilanza tramite l'esame dei bilanci annuali, riscontrava una divergenza tra la massa fiduciaria impiegata in canoni da locazioni finanziarie e l'ammontare dei canoni cedibili alla clientela: per tale motivo sono state disposte due ispezioni straordinarie amministrative in seguito alle quali i due ispettori suddetti venivano nominati commissari permanenti.

L'ulteriore attività ispettiva dei due commissari permetteva al Ministero di puntualizzare quanto emerso dagli accertamenti, per cui si è provveduto a trasmettere nota di contestazione ad entrambe le società, con conseguente revoca dell'autorizzazione e, quindi, con adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa delle due società.

Nel corso del 1988 il Ministero dell'industria ha effettuato trentasei accertamenti diretti presso società fiduciarie di revisione, avvalendosi di personale interno ovvero degli uffici provinciali industria commercio e artigianato: a questi vanno aggiunti le ispezioni straordinarie ed i commissariamenti permanenti, nonché tutta l'attività di accertamento ispettivo affidata ai nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza. Analogo prospetto ispettivo è stato attuato nel 1989.

Va altresì precisato che i commissari liquidatori della Mercurio S.p.A. e della IFC S.p.A. hanno ricevuto dalle società All leasing Italia S.p.A. e All factoring Italia S.p.A. richiesta di parere sul progetto di dare avvio alla procedura di concordato preventivo con l'offerta di una percentuale del 40 per cento ai creditori chirografari, rappresentando le due fidu-

ciarie in liquidazione coatta amministrativa una percentuale altissima della massa liquidatoria.

I due commissari liquidatori convenivano sulla non accettabilità della offerta suddetta posto che dalla documentazione contabile delle due società fiduciarie si evinceva che la prospettiva di realizzo dell'attività consentiva di per sé la liquidazione della percentuale offerta nel caso di attrazione alla procedura in liquidazione coatta amministrativa delle due fiduciarie; inoltre, accettare il concordato preventivo avrebbe impedito quelle azioni di recupero diretto al rispetto del principio della *par condicio creditorum*; infine, gli amministratori, i dirigenti e gli organi di controllo delle società finanziarie potevano essere chiamati a rispondere dei danni per la loro gestione ex articoli 2393 e 2394 del codice civile: tale azione risarcitoria sarebbe stata preclusa dalla natura stessa del concordato preventivo, privando la massa creditoria della possibilità anche parziale di soddisfarsi sul patrimonio personale dei responsabili; infine, la procedura di liquidazione coatta non preclude il concordato previsto dall'articolo 214 della legge fallimentare.

Si riteneva opportuno quindi che l'offerta, vagliati anche i requisiti di meritevolezza, si svolgesse con tutte le garanzie di rito, davanti all'autorità giudiziaria.

Va altresì rilevato che si è pervenuti anche all'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società Velafin SpA e Generali partecipazioni SpA. Un rapporto ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale veniva quindi inviato alla procura della Repubblica di Torino; contemporaneamente, veniva revocato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il commissario liquidatore ha potuto quindi procedere a ulteriori accertamenti che hanno condotto all'estensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa alle seguenti società: Generale partecipazioni Srl, controllante in via in-

diretta della FidIngrup SpA; Velafin Srl controllante la società Fidingrup SpA, e IFA - finanziaria di partecipazione Srl, posseduta dalla Generale partecipazioni Srl.

Inoltre, l'ufficio delle imposte di Torino starebbe accertando in capo ai fiduciari un reddito corrispondente alla differenza, ritenuta tassabile, tra l'importo del credito ceduto e l'importo inferiore, versato dal fiduciante per l'acquisto del credito stesso.

Sulla scorta della documentazione esaminata dai commissari liquidatori, non appaiono emergere, tra gli amministratori, i nominativi indicati dall'interrogante, ad eccezione del signor Giuseppe Sposetti, il quale compare quale componente dei consigli di amministrazione delle società: Generale partecipazioni Srl, Velafin Srl e IFA - finanziaria di partecipazione Srl per il periodo 1986-1988, avendo rassegnato le proprie dimissioni da consigliere delle predette società nell'ottobre 1988.

Il deputato Renato STRADA, replicando, nel rilevare l'ampiezza della risposta testé fornita dal Governo che conteneva una minuta cronologia della questione posta con la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatto per il fatto che non sono state fornite risposte alle domande che erano state avanzate. In particolare, non è stato precisato se e in quale misura vi siano responsabilità degli organi di controllo, ma anche dei personaggi politici che avevano dato sostegno alle società interessate; inoltre, non sono stati forniti chiarimenti con riferimento al ruolo svolto dai subagenti locali che avevano contribuito in misura determinante a convincere i risparmiatori a fidarsi delle società stesse. Infine, non sono stati forniti elementi tali da escludere che in futuro possano ripetersi analoghe angherie ai danni dei piccoli risparmiatori.

Il Sottosegretario Domenico SUSI, rispondendo all'interrogazione Sannella ed altri n. 5-01964, precisa anzitutto che il concorso pronostici totocalcio è riservato

al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; peraltro, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1981, n. 881, competono al Ministero delle finanze i controlli sullo svolgimento tecnico del concorso e sulla contabilizzazione delle giocate, al fine di garantire la fede pubblica ed assicurare all'erario l'esatto versamento dell'imposta dovuta. A nulla è invece tenuta l'amministrazione finanziaria in relazione agli atti interni d'amministrazione del CONI, tra cui quelli di concessione delle ricevitorie autorizzate.

Sulla base di quanto fatto presente dal CONI a proposito del fatto specifico oggetto della interrogazione, va rilevato che la questione segnalata si riferisce ad una vicenda connessa ad un concorso pronostici svoltosi prima che venisse attuata l'automazione del totocalcio, quando ancora la convalida delle giocate aveva luogo manualmente previa applicazione di un bollino.

Tale procedura ha reso apparentemente agevoli — anche se infruttuosi — numerosi tentativi di truffa consistenti nella predisposizione del tagliando-figlia di una scheda all'apparenza vincente mediante l'applicazione su di un tagliando compilato dopo lo svolgimento delle partite o della sezione di bollino staccata dal tagliando di una scheda non vincente oppure della sezione di un bollino sottratto al ricevitore. In questo modo l'interessato, non potendo riscuotere la vincita in considerazione del mancato rinvenimento in archivio della matrice, tentava di ottenere giudizialmente il risarcimento dei danni dal CONI — quale ente gestore del giuoco — o dai suoi ricevitori autorizzati.

In questo quadro va collocato il caso del signor Scialpi il quale, in occasione del concorso totocalcio n. 11 del 1° novembre 1981, assumendo di aver effettuato una giocata con conseguente vincita di prima categoria per un importo unitario di lire 1.003.052.940 presso la ricevitoria n. 9147 di Ginosa (Taranto) al tempo gestita dalla signora Taiana, fece ricorso alla autorità giudiziaria affinché il CONI

fosse condannato al pagamento della suddetta somma oppure, in via subordinata, al pagamento di lire 802.443.000 a titolo di risarcimento del danno dovuto a colpa della succitata titolare della ricevitoria, ritenuta responsabile di aver smarrito la matrice di archivio della schedina.

Sia il tribunale in prima istanza che la Corte d'appello di Roma, successivamente adita dall'interessato, hanno però respinto tali richieste, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nel novembre del 1987 lo Scialpi ha altresì intentato giudizio dinanzi alla predetta Corte d'appello al fine di ottenere la revocazione del rito civile e la conseguente condanna dell'ente al risarcimento del danno per l'anzidetto importo. Anche questo giudizio si è concluso con il rigetto dell'istanza e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nelle more del giudizio civile ha pure avuto luogo presso il tribunale di Messina una complessa istruttoria penale a carico dello Scialpi conclusasi il 10 febbraio 1987 con sentenza del giudice istruttore di non luogo a procedere a carico dell'interessato in ordine, fra gli altri, ai reati di furto aggravato, falso aggravato e truffa aggravata, perché il fatto non sussiste. Va peraltro precisato che l'amministrazione finanziaria effettuò nel frattempo specifici accertamenti da cui derivò l'invio di un dettagliato rapporto penale alla competente autorità giudiziaria con la susseguente instaurazione di un processo penale del cui esito si è già detto.

IL CONI ha comunque riferito di non ritenersi responsabile di alcuna irregolarità o colpa nella concessione alla signora Taiana della ricevitoria n. 9147 di Ginosa, non sussistendo al tempo della concessione alcun indizio negativo sul conto della medesima, tant'è che lo stesso comune di Ginosa e le locali autorità di pubblica sicurezza la autorizzarono a gestire un pubblico servizio per la vendita di superalcolici.

Solo in un secondo momento, infatti, ed in seguito a ritardati versamenti degli incassi venne disposta, da parte dell'ente gestore, la revoca della concessione nei confronti della signora Taiana.

In definitiva, quanto accaduto di per sé non avvalorava dubbi sulla regolare organizzazione e gestione del concorso pronostici totocalcio e che comunque ampie garanzie derivano già da tempo dal sistema di automazione delle convalide delle giocate.

Il deputato Benedetto SANNELLA, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo alla sua interrogazione che intendeva riproporre una questione che negli anni scorsi è stata oggetto dell'attenzione della stampa nazionale: il Ministero delle finanze, infatti, anziché esprimere un giudizio autonomo su quanto è accaduto, si è limitato a far proprie le motivazioni avanzate dal CONI per escludere il pagamento della vincita. Va altresì rilevato che il signor Scialpi non è ancora riuscito ad ottenere la riscossione dell'importo vinto, nonostante il fatto che la titolare della ricevitoria presso la quale la schedina era stata giocata abbia, dopo un'iniziale smentita, successivamente confermato di aver perso il relativo tagliando. Ciò avviene sulla base di una disposizione recata dal regolamento interno del CONI per cui, non avendo ricevuto la matrice della schedina, quest'ultimo si considera esonerato dall'obbligo di corrispondere la vincita. Peraltro, visto che la competenza nel merito della questione posta con la sua interrogazione non può essere attribuita al Ministero delle finanze, auspica che ad essa sia chiamato a dare risposta il ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente Giacomo ROSINI, con riferimento alla proposta testé avanzata dal deputato Sannella, precisa che è la Presidenza del Consiglio dei ministri che attribuisce ai singoli Ministeri, nei casi in cui non sia sufficientemente chiaro, la competenza a rispondere alle interrogazioni; nel caso specifico della sua interrogazione n. 5-01964, posto che essa è già stata

svolta nella seduta odierna, non sembra accoglibile la proposta di richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo di darvi ulteriore risposta. Tutt'al più, il deputato Sannella potrà rivolgere una nuova interrogazione al ministro del turismo e dello spettacolo.

La seduta termina alle 12,40.

Martedì 27 marzo 1990, ore 12,40. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Domenico Susi.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sullo schema di decreto relativo alla effettuazione delle lotterie nazionali.

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame dello schema di decreto ministeriale.

Il relatore Renato RAVASIO ricorda che la VI Commissione del Senato ha approvato il 15 marzo in sede deliberante il testo già approvato da questa Commissione il 22 febbraio in materia di lotterie: il testo prevede che sia il ministro delle finanze ad individuare le lotterie che devono essere effettuate annualmente. Per il 1990 è già stata autorizzata, con provvedimento apposito, l'effettuazione della lotteria di Viareggio; lo schema di decreto in esame propone che per il primo semestre dell'anno siano autorizzate anche le lotterie collegate al gran premio di Agnano, al Giro d'Italia e ai mondiali di calcio.

Propone che la Commissione esprima un parere favorevole su questo schema di decreto, in quanto la lotteria di Agnano è già da tempo istituita; quella dei mondiali è stata più volte sollecitata, promette un buon gettito e richiede tempi di attivazione oramai stringenti; quella del Giro risponde alla necessità di dar lustro a una manifestazione molto seguita. Trat-

tandosi di avvenimenti importanti e popolari, le rispettive lotterie dovrebbero avere successo. Nel confermare la proposta di esprimere un parere favorevole, sollecita il ministro delle finanze, che ha mostrato uno scrupoloso rispetto del dettato legislativo quanto ai criteri di individuazione, ad adottare tempestivamente il successivo decreto onde disporre del quadro completo delle lotterie del 1990.

Il deputato Riccardo BRUZZANI, annunciando il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che le due nuove lotterie di cui è prevista l'istituzione sono collegate ad avvenimenti di indiscutibile importanza che la Commissione ha già avuto modo di valutare positivamente. Peraltro, pur ammettendo il fondamento della procedura adottata dal Governo in considerazione del fatto che è questo il primo anno di applicazione delle normative previste nel provvedimento recentemente approvato dai due rami del Parlamento, rileva la necessità di alcuni chiarimenti. Il Governo dovrebbe in primo luogo precisare se ritenga che vi siano i tempi tecnici necessari per provvedere all'effettuazione delle lotterie di cui si prevede l'istituzione, e in particolare di quella abbinata al giro d'Italia: sembra infatti necessario evitare il rischio di una insufficiente pubblicizzazione delle lotterie stesse che potrebbe comprometterne l'esito. In secondo luogo, il Governo dovrebbe precisare se intende, come appare necessario, adottare un altro decreto relativamente al secondo semestre dell'anno con il quale eventualmente istituire nuove lotterie sulla base dei criteri stabiliti nel provvedimento recentemente approvato dal Parlamento; comunque, si dovranno evitare improvvisazioni puntando su manifestazioni largamente conosciute e applicando il criterio della rotazione al fine di garantire un adeguato scaglionamento delle lotterie.

Il deputato Wilmo FERRARI dichiara il consenso del gruppo democristiano con la proposta del relatore, limitandosi a

porre all'attenzione del ministro, in vista del prossimo decreto, l'attesa che si registra nell'ambito della Commissione finanze a proposito della lotteria internazionale del lago di Garda: si tratta di una lotteria dotata dei requisiti previsti dalla legge, dalle finalità meritevoli e dal successo garantito, considerato il livello delle presenze internazionali nell'area del lago nel periodo feriale.

Il presidente Giacomo ROSINI condivide la proposta del relatore e l'intervento del collega Ferrari, che si è riferito ad una lotteria da lui proposta. Intende quindi svolgere alcune puntualizzazioni a proposito della seduta in sede legislativa del 22 febbraio, nella quale la Commissione approvò il progetto di legge sulle lotterie: in quella circostanza è stato fatto riferimento ad una sua contrarietà circa la lotteria velica per l'Adriatico e circa la destinazione degli utili della lotteria dei mondiali agli impianti sportivi per gli handicappati.

Quanto al primo punto, ribadisce il suo orientamento nel senso di approvare la legge nel testo in cui poi è stata approvata, cioè con la delega al ministro per l'individuazione delle lotterie, giudicando illogico abbinare una lotteria ad una manifestazione sportiva inesistente, che verrebbe quindi indetta per sole finalità di gettito, così operando una strumentalizzazione contrastante con una corretta idea dello sport e alla quale il CONI aveva già manifestato, in altra occasione, la sua contrarietà.

Quanto al secondo punto, fa presente di essere personalmente portatore di un forte *handicap* fisico, al punto da ottenere l'esonero dal servizio militare in un'epoca in cui assai più rigidi di ora erano i criteri di concessione delle dispense; non ha in seguito voluto il riconoscimento di invalido civile, ma ciò non può in alcun modo legittimare chicchessia ad eccepire su una sua scarsa sensibilità ai problemi dell'*handicap*, problemi per i quali l'intera Commissione finanze, specie nelle ultime due legislature, ha costantemente manifestato una grande attenzione.

Il sottosegretario Domenico SUSI, replicando, precisa che a giudizio del Governo sussistono i tempi tecnici necessari per la realizzazione delle lotterie di cui lo schema di decreto in esame prevede l'istituzione. Conferma altresì l'intenzione del Governo di adottare un altro decreto riferito al secondo semestre dell'anno attenendosi ai criteri previsti nel provvedimento recentemente approvato dal Parlamento; pertanto, appaiono immotivate le preoccupazioni del deputato Bruzzani circa l'ipotesi di una presunta improvvisazione nella scelta delle lotterie da autorizzare, posto che le stesse saranno individuate facendo riferimento a manifestazioni di rilevanza nazionale.

Il presidente Giacomo ROSINI, chiuso il dibattito sullo schema di decreto, ne rinvia quindi ad altra seduta il seguito con la votazione.

La seduta termina alle 13.

Martedì 27 marzo 1990, ore 15,25. — Presidenza del Presidente Franco PIRO.

— *Intervengono il Ministro delle finanze Rino Formica e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Domenico Susi.*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro delle finanze sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

A seguito degli interventi svolti nella seduta del 13 marzo scorso, replica il ministro delle finanze Rino FORMICA, dichiarando quindi il presidente Franco PIRO esaurita l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15,55.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del ministro delle finanze è pubblicato in allegato a pag. 63.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 1990, ore 10,10. — Presidenza del Vicepresidente Costante PORTADINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino Brocca.

Proposta di legge:

LAMORTE ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Vincenzo VITI dà conto dei lavori del Comitato ristretto che ha elaborato il seguente nuovo testo che illustra brevemente e del quale auspica una rapida approvazione; a tal fine ne propone l'adozione come testo base e il trasferimento alla sede legislativa:

ART. 1.

1. La ricorrenza, nel 1992, del bimillenario della morte del poeta latino Quinto

Orazio Flacco è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Il Governo e, in particolare, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono alla predisposizione di mezzi finanziari straordinari per la organizzazione delle manifestazioni celebrative in Venosa e in Basilicata.

3. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 riguardano:

- a) attività editoriali;
- b) istituzione di un premio letterario dedicato a Orazio Flacco;
- c) sviluppo della ricerca sull'opera di Orazio Flacco con conseguente coordinamento permanente fra centri universitari;
- d) attività congressuali ed espositive;
- e) attività scientifiche e culturali internazionali;
- f) istituzione di borse di studio per ricerche e studi sull'opera di Orazio;
- g) istituzione di un Centro permanente di studi oraziani con sede in Venosa.

ART. 2.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a nominare un Comitato scientifico-organizzativo costituito da rappresentanti della regione Basilicata e della regione Lazio, delle province di Potenza e di Roma, dei comuni di Venosa, di Licenza, di Capua e di Brindisi, delle università della Basilicata, del Lazio, della Puglia, della Campania, da studiosi ed esperti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato.

3. In seno al predetto comitato funziona una giunta esecutiva le cui attribuzioni, i componenti e il presidente saranno stabiliti dal comitato stesso nella sua prima riunione.

ART. 3.

1. Il Comitato e la giunta esecutiva di cui all'articolo 2 sono responsabili delle fasi di redazione e attuative del programma delle manifestazioni celebrative.

ART. 4.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di sei miliardi di lire, da ripartire nel triennio 1990-1992 in ragione di due miliardi all'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire due miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando, per lire 500

milioni, l'apposito accantonamento « Celebrazioni per il bimillenario oraziano », e per lire 1.5 miliardi l'accantonamento « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione accoglie la proposta del relatore e dà quindi mandato al Presidente di accertare, una volta acquisiti i prescritti pareri, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92 sesto comma del Regolamento ai fini del trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; BIANCHI BERETTA ed altri; CASATI ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (53-1295-2011-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Costante PORTATADINO, sostituendo il relatore momentaneamente assente, ricorda che nella seduta del 21 marzo vi è stata la replica del Ministro della pubblica istruzione. Passa all'esame degli emendamenti presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, avverte che all'articolo 3 risulta riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire la parola: venticinque con la parola: diciotto e la parola: venti con la parola: quindici.

3. 1.

Arnaboldi.

Il Presidente Costante PORTATADINO dichiara inammissibile tale emendamento in quanto riferito ad un articolo non modificato dal Senato.

Si passa quindi alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 4, in ordine alle quali risulta presentato il seguente emendamento:

Al comma 4 sostituire le parole: in organico di fatto con le parole: sempre in organico di diritto.

4. 1.

Arnaboldi.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che, stante l'assenza del presentatore, tale emendamento si intende ritirato. La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo del Senato.

Sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 5, risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere dalle parole: e l'assegnazione degli ambiti... fino alla fine del comma.

5 4.

Arnaboldi.

ART 5.

Sopprimere il comma 5.

5. 2.

Soave, Masini, Sangiorgio,
Pinto.

Al comma 5 sostituire le parole: « la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è di norma » con le parole: « può essere prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 ».

5. 3.

Soave, Masini, Sangiorgio,
Pinto.

Al comma 5 sostituire le parole: « la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è di

norma » con le parole: « può essere prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 ».

5. 1.

Aniasi, Savino, Seppia.

Il Presidente Costante PORTATADINO, sostituendo il relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, nel concordare con il parere espresso dal relatore, sottolinea che il Governo è interessato ad una rapida approvazione di un provvedimento atteso ormai da troppo tempo; una modifica del testo licenziato dal Senato comporterebbe infatti un ulteriore rinvio rimandando l'approvazione del provvedimento ad un momento indefinito.

Indubbiamente il testo varato dal Senato contiene alcuni punti che sarebbe possibile migliorare; ciononostante, nella convinzione che l'ottimo è nemico del bene, il Governo ha rinunciato a presentare emendamenti proprio per evitare di procrastinare l'avvio di tale riforma ed auspica pertanto, per questi motivi, una rapida approvazione senza modifiche del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Nadia MASINI, illustrando gli emendamenti 5. 2 e 5. 3 di cui è cofirmataria, sottolinea in particolare che la modifica del quinto comma dell'articolo 5 introdotta dal Senato non soltanto non è di carattere formale, ma contribuisce ad infliggere un colpo decisivo al principio della contitolarità delle competenze degli insegnanti della classe, con un forte arretramento rispetto al punto d'equilibrio che era stato trovato alla Camera.

Dopo che il Presidente Costante PORTATADINO ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'emendamento Arnaboldi 5. 4, la Commissione respinge, con-

trari il relatore e il Governo, gli emendamenti Soave 5. 2 e 5. 3, mentre l'emendamento Aniasi 5. 1 risulta decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo del Senato.

Non essendo stati presentati emendamenti alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 6, la Commissione approva tale articolo nel testo del Senato.

Si passa quindi alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 7, in ordine alle quali sono riferiti i seguenti emendamenti:

ART 7.

Al comma 1 sopprimere le parole: elevabili fino ad un massimo di trenta ore anche in relazione a quanto previsto dal comma 7.

7. 7.

Arnaboldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di 30 ore settimanali ».

7. 3.

Masini, Sangiorgio, Soave, Fachin Schiavi.

Al comma 1 sostituire la parola: « ventisette » *con la parola:* « trentacinque ».

7. 6.

Arnaboldi.

Al primo comma, quarta riga, dopo le parole: « 30 ore » *aggiungere la parola:* « anche ».

7. 1.

Aniasi, Savino, Seppia.

Al comma 1, 4^a riga, dopo le parole: « 30 ore » *aggiungere la parola:* « anche ».

7. 4.

Masini, Sangiorgio, Soave, Fachin Schiavi.

Sostituire il comma 2 con il testo che segue:

« Fino a quando l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera non sarà generalizzato, gli organi collegiali competenti potranno deliberare l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso ».

7. 2.

Aniasi, Savino, Seppia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Fino a quando l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera non sarà generalizzato, gli organi collegiali competenti potranno deliberare l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso ».

7. 5.

Masini, Sangiorgio, Soave, Fachin Schiavi.

Il deputato Nadia MASINI, illustrando i suoi emendamenti 7. 3, 7. 4 e 7. 5 dei quali raccomanda l'approvazione, sottolinea che le modifiche introdotte dal Senato hanno fortemente peggiorato il testo che era stato approvato dalla Camera e contrastano in ogni caso con le esigenze pedagogiche e didattiche che hanno dimo-

strato l'insufficienza della durata di 27 ore settimanali quale orario delle attività didattiche.

Sostituendo il relatore, il Presidente Costante PORTATADINO, cui si associa il Sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Arnaboldi 7. 7, la Commissione respinge, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento 7. 3.

Dopo che il Presidente Costante PORTATADINO ha dichiarato decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori, gli emendamenti Arnaboldi 7. 6 e Aniasi 7. 1, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Masini 7. 4.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Aniasi 7. 2, la Commissione respinge, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Masini 7. 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 nel testo del Senato.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Le attività di sperimentazione delle scuole a tempo pieno previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, nell'ambito dei posti organici attualmente esistenti, alle seguenti condizioni:

a) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uni-

formate ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge;

b) che si costituiscano moduli didattici di quattro docenti per due classi;

c) che le attività siano richieste dai genitori;

d) che le strutture necessarie per la realizzazione del progetto educativo didattico siano funzionali;

e) che l'orario settimanale di funzionamento sia da trentotto a quaranta ore.

2. L'organico di diritto dei posti per le classi a tempo pieno è stabilito a partire dalle conferme di attività già in atto che richiedano la prosecuzione e che presentino le condizioni previste dal comma 1. Le nuove istituzioni, sulla base dei posti organici attualmente esistenti al livello nazionale e tenendo conto prioritariamente dell'attivazione dei moduli didattici previsti dagli articoli 4 e 7, possono essere autorizzate su compensazione tra province, con particolare attenzione alle richieste di nuova istituzione provenienti dal sud.

3. Entro due anni dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione dispone una verifica delle attività in atto al fine di definire la presenza delle condizioni per la loro prosecuzione e delle modifiche necessarie per qualificare gli interventi.

8. 3.

Sangiorgio, Masini, Soave, Di Prisco.

ART. 8.

Al comma 1 sopprimere le parole: « su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse; ».

8. 1.

Aniasi, Savino, Seppia.

Al comma 1 sopprimere le parole: « su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse; ».

8. 4.

Sangiorgio, Masini, Soave, Di Prisco.

Sopprimere al primo comma, la lettera c).

8. 2.

Aniasi, Savino.

Sopprimere al primo comma, la lettera c).

8. 5.

Sangiorgio, Masini, Soave, Di Prisco.

Al comma 2 sopprimere le parole: « entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989 ».

8. 6.

Arnaboldi.

Sopprimere il comma 3.

8. 7.

Arnaboldi.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO, illustrando i suoi emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5, osserva che le modifiche introdotte dal Senato hanno rimesso in discussione un testo, quello dell'articolo 8, che era stato ampiamente dibattuto alla Camera, e che era il frutto di una mediazione tra i vari Gruppi e che pertanto non rifletteva pienamente la posizione del gruppo comunista. Le modifiche introdotte dal Senato hanno tuttavia peggiorato il testo, configurando un tipo di scuola con vari modelli formativi ma priva di una chiara ed omogenea scelta pedagogica di fondo. Il testo del Senato torna a privilegiare una funzione meramente assistenziale della scuola a tempo pieno, ripercorrendo gli schemi del cosiddetto doposcuola.

Il relatore Francesco CASATI, cui si associa il Sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il Presidente Costante PORTATADINO dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'emendamento Sangiorgio 8.3, mentre l'emendamento Aniasi 8.1 risulta decaduto per assenza dei presentatori.

La Commissione respinge, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Sangiorgio 8.4.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento Aniasi 8.2, la Commissione respinge, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Sangiorgio 8.5.

Il Presidente Costante PORTATADINO dichiara inammissibili ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, gli emendamenti Arnaboldi 8.6 e 8.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo del Senato.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 9.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

L'attività didattica di cui al comma 1 è svolta per un numero settimanale di ore uguale per tutti gli insegnanti che compongono il modulo organizzativo.

9. 1.

Soave, Masini, Sangiorgio, Cordati Rosaia.

Sopprimere il comma 5.
9. 3. Arnaboldi.

Sopprimere il comma 5.
9. 2. Soave, Masini, Sangiorgio, Cordati.

Sopprimere il comma 6.
9. 4. Arnaboldi.

Sopprimere il comma 6.
9. 6. Soave, Masini, Sangiorgio, Cordati.

Sopprimere il comma 7.
9. 5. Arnaboldi.

Sopprimere il comma 7.
9. 7. Soave, Masini, Sangiorgio, Cordati.

Il deputato Nadia MASINI, illustrando gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.6 e 9.7 di cui è cofirmataria, sottolinea la necessità di reintrodurre il comma 4 soppresso dal Senato; tale soppressione è infatti dettata dalla volontà di consolidare il ruolo prevalente di un insegnante all'interno della classe togliendo ogni riferimento alla parità oraria dei docenti.

Si dichiara poi contraria al nuovo comma 5 introdotto dal Senato che stravolge il principio dell'interazione degli insegnanti del « team »; l'introduzione di tale comma sembra essere, del resto, ispirata non tanto a ragioni pedagogiche — del tutto insussistenti, — ma a logiche soprattutto di risparmio finanziario.

Ribadita l'ingestibilità del provvedimento qualora esso rimanesse nel testo

attuale, chiede che il Governo illustri le ragioni che hanno portato il Senato ad introdurre il nuovo comma 5.

Il sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA ricorda anzitutto le motivazioni di ordine generale — già ribadite in precedenza — che spingono il Governo a sollecitare un'approvazione senza modifiche del testo del Senato.

Sui problemi particolari sollevati, chiarisce anzitutto che la prevalenza di un'insegnante della classe va interpretata con flessibilità come risulta chiaramente dall'inciso « di norma » introdotto all'articolo 5 ed in ogni caso deve rispondere ad esigenze concrete di natura pedagogica.

Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 9 introdotto dal Senato ricorda anzitutto che tale norma, ispirata dal Tesoro, non è frutto di un emendamento del Governo. Nel merito, condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Masini sulle difficoltà di attuazione di tale norma che probabilmente non solo non comporteranno una riduzione di spesa ma probabilmente ne determineranno l'aumento. Il Governo è in ogni caso favorevole ad una attuazione flessibile di tale normativa ed è fin da ora disposto ad accogliere un eventuale ordine del giorno in tale direzione.

Il relatore Francesco CASATI, cui si associa il Sottosegretario per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 9.1.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Arnaboldi 9.3, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 9.2.

Dopo che il Presidente Costante PORTATADINO ha dichiarato decaduto l'emendamento Arnaboldi 9.4 per assenza

del presentatore, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 9.6.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Arnaboldi 9.5, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 9.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 nel testo del Senato.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che agli articoli 10 ed 11 non sono state apportate modifiche da parte del Senato mentre è stato soppresso l'articolo 12 approvato dalla Camera; a tale articolo peraltro non sono stati presentati emendamenti tesi a ripristinarlo.

Sulle modifiche introdotte dal Senato al testo del nuovo articolo 12, è stato presentato il seguente emendamento:

ART. 12.

Al comma 1 sopprimere le parole da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
12. 1.

Masini, Sangiorgio, Soave, Cordati Rosaia.

Il deputato Nadia MASINI esprime la propria contrarietà sulla modifica introdotta dal Senato al comma 1 dell'articolo 12 che stabilisce che il piano pluriennale di aggiornamento dovrà realizzarsi nei limiti degli stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione. Tale aggiunta del Senato appare inopportuna e comunque dettata da una logica di mero risparmio finanziario prevalente su ogni motivazione di carattere didattico e pedagogico. La realtà è che si pretende di fare riforme senza voler impegnare risorse finanziarie aggiuntive: è una logica che non può essere in alcun modo accettata.

Il relatore Francesco CASATI sottolinea come ogni investimento previsto per il mondo della scuola sia un fatto di grande rilevanza; peraltro, dati gli ingenti costi finanziari della riforma della scuola elementare, sembra legittima la volontà di porre alcuni argini volti a contenere un aumento indiscriminato della spesa pubblica.

Dopo che il relatore Francesco CASATI, cui si associa il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, ha espresso parere contrario sull'emendamento Masini 12.1, la Commissione lo respinge.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo del Senato.

La Commissione approva l'articolo 13 nel testo del Senato, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 14 risultano presentati i seguenti emendamenti:

ART. 14.

Sopprimere l'articolo.
14. 3.

Soave, Masini, Sangiorgio, Cordati.

Sopprimere il comma 2.
14. 6.

Arnaboldi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1) la scuola elementare non statale, autorizzata e parificata, è tenuta ad applicare i programmi vigenti.

2) Alla scuola elementare parificata è fatto obbligo di adeguare i propri ordinamenti alle norme previste dalla presente legge.

14. 1.

Aniasi, Savino, Seppia.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1) La scuola elementare non statale, autorizzata e parificata, è tenuta ad applicare i programmi vigenti.

2) Alla scuola elementare parificata è fatto obbligo di adeguare i propri ordinamenti alle norme previste dalla presente legge.

14. 4

Soave, Masini, Sangiorgio,
Pinto.

All'articolo 14, I comma, dopo la parola « adottare », modificare il testo come segue fino alla parola « l'ordinamento »: « i programmi, gli orari e ».

14. 2

Bruni Giovanni, Ermelli Cupelli.

Al comma 1 dopo la parola: « parificata », aggiungere le parole: « e autorizzata ».

14. 5

Arnaboldi.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO raccomanda l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 14 presentato dal suo gruppo nella considerazione che il rapporto scuola pubblica-scuola privata è una questione più generale che va affrontata al di fuori del provvedimento in esame.

Nel merito, deve comunque sottolineare che il testo approvato dal Senato è profondamente negativo non soltanto per la scuola pubblica ma anche per quella privata, implicandone una sua sottovalutazione.

Il deputato Nadia MASINI chiede al Governo se con l'approvazione dell'articolo 14 nel testo del Senato ne deriverebbe un mutamento dei finanziamenti destinati alle scuole private.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA chiarisce che le innovazioni prodotte dall'arti-

colo 14 non sono tali da intaccare la situazione oggi esistente; non vi è pertanto alcun aggravio di spesa per l'adeguamento delle scuole parificate ai nuovi programmi.

Il relatore Francesco CASATI, cui si associa il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 14.3.

Essendo stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori gli emendamenti Arnaboldi 14.6 e Aniasi 14.1, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'emendamento Soave 14.4.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che gli emendamenti Bruni 14.2 e Arnaboldi 14.5 sono da ritenere decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione approva l'articolo 14 nel testo del Senato.

Sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 15.

Sopprimere il comma 10.

15. 1.

Aniasi, Savino, Seppia.

Sopprimere il comma 10.

15. 3.

Sangiorgio, Masini, Soave,
Gelli.

Sopprimere il comma 11.

15. 2.

Aniasi, Savino, Seppia.

Sopprimere il comma 11.
15. 4.

Sangiorgio, Masini, Soave,
Gelli.

Il deputato Nadia MASINI sottolinea le modifiche peggiorative introdotte dal Senato nei commi 10 e 11 che confermano la forte attenzione a logiche di risparmio finanziario già evidenti nelle precedenti modifiche e confermano invece una grave disattenzione sul merito delle questioni.

È discutibile in particolare che il comma 11 preveda il necessario concerto con il ministro del Tesoro; lo scopo di questa norma non è di procedere ad una razionalizzazione nel merito, ma unicamente quella di contenere la spesa pubblica. Di fronte a tale metodo inaccettabile, non può che auspicare che nella gestione concreta tale riferimento rimanga solo formale e prevalga invece una logica di attenzione al merito.

Il relatore Francesco CASATI, cui si associa il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento Aniasi 15.1, la Commissione respinge, contari relatore e Governo, l'emendamento Sangiorgio 15.3.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento Aniasi 15.2, la Commissione respinge, contari relatore e Governo, l'emendamento Sangiorgio 15.4.

La Commissione approva quindi nel testo del Senato l'articolo 15 nonché l'articolo 16 cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come trasmesso dal Senato; delibera altresì di chiedere all'Assemblea l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente Costante PORTATADINO si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11,25.

Martedì 27 marzo 1990, ore 15,50. — Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Gianfranco Astori.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992.

(Esame e rinvio).

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che il Presidente della Camera ha concesso una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

Il relatore Domenico AMALFITANO rileva anzitutto che l'esame per il parere della tabella delle istituzioni culturali cui si riferisce la legge n. 123 del 1980 costituisce l'occasione di sintesi di un dibattito iniziato ormai da tempo in Commissione. In particolare, è opportuno che riaffiorino alcuni interrogativi sollevati dal deputato Del Bue nella sua relazione sulla tabella per il triennio 1987-1989, quale ad esempio l'enorme frantumazione delle risorse che produce l'attuale meccanismo, la verifica dell'efficienza delle attività delle istituzioni ammesse a contributo ed ancora il controllo sull'equilibrio tra la misura dei singoli contributi e la dimensione ed il valore dell'attività svolta dai singoli istituti.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 123, lo stanziamento relativo all'erogazione di contributi ordinari annuali ad enti culturali è contenuto nel capitolo 1605 dello stato di previsione

della spesa del Ministero dei beni culturali. L'eventuale modifica dello stanziamento complessivo per il triennio è demandata alla legge finanziaria; la legge finanziaria per il 1990 ha, in questa prospettiva, elevato a 18 miliardi lo stanziamento per ciascuno degli anni compresi nel triennio 1990-1992. Di fronte a questo aumento, appaiono invece del tutto insufficienti — come più avanti rileverà — gli stanziamenti relativi al capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali.

Entrando nel merito, dà anzitutto atto dell'articolata relazione svolta dal Comitato di settore per gli istituti culturali ai fini della formulazione del parere relativamente agli istituti da confermare o da inserire in tabella per il triennio 1990-1992.

Tale relazione del Comitato di settore, che per la prima volta dal suo insediamento ha curato la stesura della tabella, prende anche in considerazione l'attività svolta dall'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali il quale ha tentato un accorpamento dei vari istituti in modo da consentire una loro individuazione basata su criteri oggettivi; tale lavoro ricognitivo è senza dubbio importante come premessa di una più ampia documentazione, anche se non sono stati identificati requisiti certi per giungere ad una verifica degli istituti in termini di importanza e rigore di prospettiva culturale.

Rispetto ai nuovi settori in cui sono stati catalogati i vari istituti, il Comitato di settore ha sottolineato la necessità di una mappa degli istituti culturali come premessa fondamentale per giungere ad efficaci criteri di verifica e di riscontro dei contributi erogati ai sensi della suddetta legge n. 123; in questa prospettiva il Comitato ha elaborato due schede conoscitive necessarie per determinare gli elementi fondamentali su cui azionare la proposta in questione.

Sempre dalla relazione del Comitato di settore, risultano poi documentate numerose visite affidate a personale ispet-

tivo o realizzate da componenti del Comitato stesso.

Il criterio fondamentale cui si è attenuto il Comitato per l'espressione di parere positivo — al fine del mantenimento nella tabella 1990-1992 di istituti già tabellati o al fine di nuove immissioni — è rappresentato dal volgersi istituzionale ai beni culturali dei singoli istituti, promuovendo attività di ricerca e svolgendo servizi nel campo culturale. Sulla base di questo criterio, il Comitato ha infine compilato la tabella degli istituti per il triennio 1990-92, che risultano ora a 202 unità.

Peraltro, 11 istituti sono stati esclusi dal loro mantenimento in tabella; la motivazione fornita è abbastanza esauriente: alcuni non mantenevano un certo ritmo di attività di ricerca, altri sono passati sotto la vigilanza di altri Ministeri, altri ancora sono stati infine esclusi sulla base di una verifica della pertinenza delle competenze dell'istituto.

Oltre a questi istituti che sono stati eliminati, il Comitato ha espresso parere positivo all'immissione nella tabella 1990-92 di 36 nuovi istituti; di questi per circa il 40 per cento è stato previsto il contributo minimo di 30 milioni.

Per quanto riguarda l'entità dei contributi, mentre per 25 istituti l'entità è rimasta invariata, per numerosi altri sono state previste diminuzioni. Gli aumenti sono invece contenuti per lo più da 5 a 30 milioni, una proporzione ragionevole che può essere considerata assorbita dalla svalutazione della moneta; alcuni istituti hanno avuto notevole aumento e soltanto sedici superano la somma di 200 milioni.

Si deve rilevare poi la presenza di alcuni istituti nella tabella unicamente per la mancanza nella legislazione attuale di un apposito strumento più idoneo: è l'esempio di numerose associazioni di volontariato, sul tipo di « Italia Nostra », che si sono diffuse sul territorio e che non godrebbero di contributi statali qualora venissero esclusi dalla tabella in esame.

Un punto su cui la relazione del Comitato non si rivela invece particolar-

mente precisa sono i criteri per l'immissione in tabella di nuovi istituti; da questo punto di vista la documentazione offerta è abbastanza lacunosa, seppure i criteri possono dedursi « a contrario » da quelli indicati per l'esclusione di istituti dalla tabella.

In conclusione, non può non rilevare il meritorio lavoro svolto dal Comitato di settore soprattutto in funzione di una ricognizione preliminare di un futuro — che si spera prossimo — osservatorio permanente degli istituti culturali. Occorre infatti restituire un senso ed un significato politico alla legge n. 123 di fronte a pressanti esigenze di democrazia culturale provenienti dal Paese.

Nel riservarsi la presentazione di uno schema di parere al termine del dibattito, sottolinea l'opportunità di prevedere un regolamento della legge n. 123 che potrebbe determinare i criteri in base ai quali l'attività del Comitato di settore possa svolgersi con maggiore efficacia.

Per quanto riguarda infine la dotazione finanziaria, dopo aver ricordato che lo stanziamento relativo al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni culturali è stato elevato a 18 miliardi, non può invece non rimarcare l'esiguità dello stanziamento del capitolo 1606 che ammonta attualmente a meno di 4 miliardi. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 123 sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 possono essere erogati an-

nualmente contribuiti alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1 di detta legge. Peraltro, l'evidenziata esiguità di tale stanziamento, ha fatto sì che siano stati fatti rientrare nel capitolo 1605 e nella relativa tabella numerosi istituti che invece, a rigor di termini, non sarebbero dovuti esservi contenuti.

Auspica pertanto un aumento del capitolo 1606 che possa contribuire a riequilibrare gli stanziamenti cui si riferisce la legge n. 123.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nel sottolineare che nella documentazione trasmessa dal Ministro non risultano presenti le schede di valutazione per i singoli istituti, chiede che il Governo metta a disposizione tale necessaria documentazione e a tal fine propone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Gianfranco ASTORI assicura che il Governo si farà carico dell'esigenza di documentazione sollevata dal deputato Adriana Poli Bortone.

Il Presidente Costante PORTATADINO, alla luce della necessità emersa di un più articolato approfondimento, propone — e la Commissione acconsente — di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 17.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 1990, ore 11. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo Conte.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

COSTA SILVIA ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860).

(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

PICCHETTI ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

FINI ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

CEDERNA ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858).

(Parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

MENSURATI: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA si sofferma sui pericoli che possono derivare per l'approvazione del provvedimento dalla diffusione di dichiarazioni estemporanee in merito all'andamento dell'iter parlamentare della legge per Roma capitale. Ritiene infine si possa passare all'esame degli emendamenti per poi poter valutare l'opportunità di richiedere il passaggio in sede legislativa.

Il deputato Francesco RUTELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità di ascoltare il ministro Carmelo Conte in merito agli aspetti per i quali si registra una divergenza delle posizioni anche alla luce dell'incontro avuto

in mattinata dal Ministro con la Commissione istituzionale per Roma capitale.

Il deputato Renato NICOLINI dichiara di concordare pienamente sulla necessità di ascoltare il Ministro per un chiarimento in ordine al rapporto Governo-commissione istituzionale tenuto conto dei lavori parlamentari per la legge su Roma capitale.

Il ministro per le aree urbane Carmelo CONTE sottolinea che all'incontro con la commissione istituzionale per Roma capitale avrebbero dovuto partecipare anche i relatori del provvedimento e che solo per un errore organizzativo ciò non è stato possibile: si scusa di ciò e si dichiara pronto ad informare sui principali temi dibattuti nell'incontro.

Per quanto concerne il piano pluriennale si è affermata la necessità di prevedere finanziamenti più congrui anche per ciò che concerne la proiezione oltre il triennio. Per le procedure approvative del programma si è sottolineata la necessità per il Comune di conoscere preventivamente piani e programmi di tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate tenuto conto del fatto che l'elaborazione del programma dovrebbe essere di competenza esclusiva del Consiglio Comunale: vi sarebbe un'approvazione del programma in sede comunale sentita la commissione istituzionale. Per quanto riguarda il caso dell'approvazione del programma del Consiglio Comunale da parte della Commissione istituzionale quando comporti modifiche sostanziali degli strumenti urbanistici vi sarebbe un riesame comunale e nel caso di mancata approvazione non si attiverebbero le procedure di cui agli articoli 3 e 5. È stata altresì avvertita la necessità della previsione di norme che consentano le espropriazioni necessarie per gli interventi previsti dalla legge rinviando alle singole autorità competenti la concreta individuazione degli ambiti da sottoporre ad espropriazione. Altri temi affrontati sono quelli della necessità di garantire una preventiva valutazione

della compatibilità ambientale dei singoli interventi, di favorire la riqualificazione delle periferie urbane e di predisporre procedure accelerate per l'attuazione concreta dei singoli interventi. È altresì emerso un orientamento contrario ad ogni riferimento a nuova edilizia ed ai piani integrati di cui all'articolo 4. Si dichiara infine favorevole alla proposta del Presidente Botta in ordine alla necessità di individuare i punti sui quali è possibile raggiungere una intesa per favorire un ulteriore passo avanti nell'iter parlamentare di questa attesa legge per Roma Capitale.

Il relatore Gabriele PIERMARTINI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente Botta in ordine alla prosecuzione dei lavori.

Il relatore Guido D'ANGELO si dichiara assolutamente contrario alla previsione di interventi che siano di una particolarità tale da far perdere alle norme i caratteri della generalità e dell'astrattezza: se così fosse si dimetterebbe dall'incarico di relatore.

Il Presidente Giuseppe BOTTA si dichiara convinto che non si giungerà a simili estremi se ci si impegnerà già da oggi nella ricerca di intese su importanti aspetti ancora controversi.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1 che sono del seguente tenore:

All'articolo 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:

« 0a) predisporre e definire in via prioritaria interventi nel settore dei servizi sociali per istituire, adeguare e potenziare le strutture di supporto e di sostegno per le categorie più deboli e per gli emarginati, impegnando al riguardo una percentuale non inferiore al 20 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge; ».

1. 22.

Fini, Colucci Gaetano.

All'articolo 1 aggiungere la seguente lettera:

« h) disporre la riqualificazione urbanistica delle Borgate, dei Nuclei edilizi periferici e delle relative pertinenze di servizio, impegnando al riguardo non meno del 20 per cento delle somme stanziare complessivamente dalla presente legge; ».

1. 23.

Fini, Colucci Gaetano.

All'articolo 1 aggiungere la seguente lettera:

« i) al fine di adeguare le strutture della città, sede del Papato, nella previsione del Giubileo dell'Anno Santo del 2000, disporre un intervento nel settore della ospitalità, tale da renderlo idoneo ad ospitare lo storico avvenimento; ».

1. 24.

Fini, Colucci Gaetano.

All'articolo 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« Decongestionare il centro urbano di Roma dalle funzioni amministrative e direzionali, nazionali e locali, per favorire il suo recupero in rapporto alla città politica, alle strutture culturali, ai beni monumentali ed ambientali, alla residenza attraverso l'uso per attività non direzionali-amministrative degli edifici liberati ».

1. 1.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, alla lettera a), dopo le parole: e le connesse infrastrutture inserire le parole: anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città.

1. 2.

Rutelli.

ART. 1.

All'articolo 1, lettera a), dopo la parola: organicamente sostituire il seguito della

lettera, fino alla fine con le parole: la valorizzazione delle sedi del Parlamento e del Governo nel centro storico, degli organi giurisdizionali, delle Amministrazioni e degli Uffici pubblici, prevedendo, ai fini delle qualificazione e del decongestionamento delle aree centrali, al trasferimento del Sistema Direzionale Orientale di Ministeri ed Uffici pubblici del conseguente programma di utilizzazione dei manufatti e dei siti rimasti liberi.

1. 3.

Sapio, Picchetti, Bonfatti Painsi.

All'articolo 1, lettera a), sostituire le parole: dei beni pubblici con le parole: degli immobili interessati. A tal fine, il programma di interventi di cui all'articolo 2 prevede il trasferimento dei ministeri e di altre strutture pubbliche, civili e militari con sede nel centro storico e la conseguente utilizzazione dei manufatti e dei siti rimasti liberi, non esclusa la demolizione degli edifici esistenti.

1. 4.

Rutelli, Cederna.

All'articolo 1, lettera b), sostituire le parole: viarie e dei trasporti con le parole: la mobilità urbana e metropolitana.

1. 5.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, lettera b), dopo le parole: e dei trasporti inserire le parole: considerando prioritari gli interventi volti a potenziare e migliorare il trasporto su ferro.

1. 6.

Rutelli.

All'articolo 1, lettera b), sostituire le parole: il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con le parole: il potenziamento e l'integrazione gestionale dei sistemi di trasporto su ferro.

1. 7.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: *Tevere le parole:* con la sistemazione della sua portualità.

1. 8.

Picchetti, Sapio, Bonfatti Painsi.

Alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie, a partire dalla linea D.

1. 9.

Cederna, Sapio, Picchetti, Bonfatti Painsi.

All'articolo 1, lettera b), in fine, aggiungere le parole: con la finalità primaria di riorganizzare e rendere efficiente il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

1. 10.

Rutelli.

All'articolo 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

Definire e realizzare organicamente il programma di localizzazione delle sedi delle Amministrazioni e degli uffici pubblici nazionali, locali ed internazionali, operanti in Roma, in aree esterne al centro urbano ed alle aree di pregio ambientale, funzionalmente connesse al sistema di trasporto in ferro, con particolare riferimento al sistema direzionale orientale.

1. 11.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, lettera c), sopprimere le parole da realizzare a igienico-sanitario.

1. 12.

Picchetti, Sapio, Bonfatti Painsi.

All'articolo 1, lettera c), aggiungere le parole: anche attraverso la realizzazione dei grandi parchi urbani, controllare e ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico.

1. 13.

Rutelli.

All'articolo 1, punto d): sostituirlo con il punto c) del testo e alla fine del punto sostituire le parole *Verde pubblico con le parole Sistema dei parchi urbani e suburbani.*

1. 14.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) realizzare il Parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica.

1. 15.

Rutelli, Cederna.

All'articolo 1, lettera d), dopo la parola: creare aggiungere le parole: Il parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica.

1. 16.

Cederna, Picchetti, Sapio, Bonfatti Painsi.

All'articolo 1, lettera e, prima della parola: qualificare aggiungere le parole seguenti: realizzare cinque nuovi atenei.

1. 17.

Cederna, Rutelli.

All'articolo 1, lettera e) aggiungere in fine le parole: utilizzando e recuperando anche edifici esistenti.

1. 18.

Rutelli.

All'articolo 1, sopprimere la lettera g).

1. 19.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, aggiungere la seguente lettera h): Controllare i processi di trasformazione spontanea del tessuto urbano esistente anche attraverso strumenti di natura economica-fiscale.

1. 20.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 1, aggiungere la seguente lettera h): migliorare l'efficienza e la trasparenza della Pubblica Amministrazione con conseguente realizzazione di un progetto complessivo di informatizzazione, di cablaggio e di riqualificazione del personale.

1. 21.

Picchetti, Sapio, Bonfatti Painsi.

I relatori, Guido D'ANGELO e Gabriele PIERMARTINI, ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, invitano il presentatori a ritirare l'emendamento 1. 22 ed invitano altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 1. 13 e 1. 24 che considerano in parte assorbiti da altri emendamenti. Invitano quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1. 1, 1. 12, 1. 12, 1. 13, 1. 18, 1. 20 e 1. 21.

Si dichiarano favorevoli agli emendamenti 1. 2, 1. 5, 1. 8, 1. 9 con una proposta di modifica, 1. 14 ma con riferimento alla lettera c), 1. 17, con una proposta di modifica.

Considerano inoltre assorbiti gli emendamenti 1. 6, 1. 7, 1. 10.

Propongono infine di accantonare temporaneamente gli emendamenti: 1. 15, 1. 16 e 1. 21.

Dopo interventi dei deputati Renato NICOLINI, Santino PICCHETTI, Francesco RUTELLI e del Presidente Giuseppe BOTTA vengono ritirati gli emendamenti 1. 1, 1. 11, 1. 12, 1. 13, 1. 18, 1. 19, 1. 20, 1. 22, 1. 23, 1. 24.

La Commissione approva gli emendamenti 1. 2, 1. 5, 1. 8, 1. 9 con soppressione delle parole: « a partire dalla linea D », 1. 14, 1. 17 con soppressione della parola cinque, nonché il seguente emendamento presentato dal Governo:

Alla lettera c) *sostituire le parole* « e di nuova edificazione » *con le parole:* « di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie ».

1. 25.

Il Governo.

La Commissione respinge invece gli emendamenti 1. 3 e 1. 4.

Si intendono assorbiti gli emendamenti 1. 6, 1. 7, 1. 10.

La Commissione delibera inoltre di accantonare gli emendamenti 1. 15, 1. 16 e 1. 21.

La Commissione passa ad un approfondimento degli aspetti più controversi dell'articolo 2 ed in particolare di quelli relativi al soggetto competente per la predisposizione del programma di interventi.

Il deputato Franco PIRO si dichiara dell'avviso che debba mantenersi ferma la competenza del consiglio comunale in ordine alla definizione del programma, nel pieno rispetto del principio della collegialità.

Il deputato Renato NICOLINI si dichiara pienamente d'accordo con queste valutazioni.

Il relatore Guido D'ANGELO ritiene debba essere obbligo dell'esecutivo la presentazione di un programma di intervento.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, ritiene che sia preciso obbligo del sindaco quello di proporre il programma che successivamente viene approvato dal Consiglio Comunale.

Il deputato Gaetano COLUCCI manifesta delle perplessità in ordine alla sussistenza di un obbligo di tale genere e sottolinea che comunque in ogni caso in base alla normativa vigente vi sarebbe la possibilità che ad attivarsi sia il Commissario *ad acta*.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene che il punto centrale del problema sia la disciplina della mancata attivazione da parte del sindaco.

Il deputato Franco SAPIO ritiene che per questo caso possa prevedersi un po-

tere di surroga riferito alla Commissione istituzionale per Roma Capitale.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, ritiene si possa prevedere la convocazione del consiglio comunale in prima e seconda seduta.

Il relatore Guido D'ANGELO ritiene debba essere fissato un termine scaduto il quale la competenza in ordine alla definizione del programma viene riferita alla Commissione istituzionale.

Il deputato Renato NICOLINI ricorda le posizioni emerse durante l'incontro avuto dalla Commissione istituzionale con il Ministro per le aree urbane.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, ritiene si debba individuare un soggetto competente per il caso di mancata attivazione del consiglio comunale nel termine previsto.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene che debba comunque mantenersi fermo il principio della competenza del consiglio comunale in materia urbanistica.

Il relatore Guido D'ANGELO si sofferma su quanto elaborato in questa materia in occasione del varo della legge per le autonomie locali.

Il deputato Francesco RUTELLI ritiene opportuno un chiarimento in ordine alla portata che debbono assumere le sdemanializzazioni.

Il deputato Franco SAPIO reputa necessaria per la previsione di ogni singola opera l'unanimità dei consensi per evitare uno scavalcamento della volontà del consiglio comunale.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, ritiene questa una esagerazione: tutt'al più si può prevedere per i provvedimenti assunti a maggioranza un riferimento al Consiglio dei ministri.

Il deputato Franco SAPIO si dichiara contrario ad un simile orientamento che comunque contrasta con l'assetto delle competenze del consiglio comunale.

Il deputato Massimo SCALIA ritiene debba assicurarsi l'operatività degli articoli 3 e 5 nel sol caso in cui vi sia il consenso del consiglio comunale.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo CONTE ritiene vi siano sufficienti garanzie nel riferirsi in caso di inerzia ad una istanza superiore quale è il Consiglio dei ministri.

Il deputato Santino PICCHETTI fa rilevare che nella proposta comunista riguardante la composizione della commissione istituzionale non si prevede la presenza di tre o quattro ministri in considerazione del fatto che il programma di interventi è successivamente trasmesso al Consiglio dei ministri.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo CONTE ritiene debba tenersi nella dovuta considerazione il fatto che le istanze del consiglio comunale trovano proprio in seno al Consiglio dei ministri un momento fondamentale di tutela e considerazione.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3 che sono del seguente tenore:

Al comma 1, sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

3. 1.

Scalia, Rutelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: di Roma.

3. 2.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 3.

Rutelli.

Sopprimere il comma 4.

3. 4.

Scalia, Rutelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: tale procedura non viene comunque applicata nei casi delle aree interessate dalla presenza di specifici vincoli paesistici, storico-archeologici ed idrogeologici.

3. 5.

Rutelli.

Sopprimere il comma 5.

3. 6.

Scalia, Rutelli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

3. 7.

Sapio, Picchetti, Bonfatti Painsi.

Al comma 4, sopprimere il penultimo e l'ultimo capoverso.

3. 8.

Sapio, Picchetti, Bonfatti Painsi.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 3. 2 la Commissione respinge gli emendamenti 3. 3, 3. 4, 3. 5, 3. 6 e 3. 7.

La Commissione delibererà altresì di accantonare gli emendamenti 3. 1 e 3. 7.

La Commissione quindi, su proposta dei relatori Guido D'ANGELO e Gabriele PIERMARTINI delibera di accantonare l'articolo 4.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5 che sono del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

(Dipartimento per Roma capitale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per Roma capitale.

2. Il dipartimento per Roma capitale è costituito da cinquanta unità, compresi il direttore di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto del presente provvedimento. Il restante personale è scelto fra funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti locali collocati fuori ruolo, ovvero è assunto sulla base di contratti annuali. I ruoli e le relative dotazioni organiche sono stabiliti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Detto personale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza. Il trattamento del personale assunto a contratto è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei trattamenti corrisposti per incarichi e funzioni comparabili.

4. Il dipartimento ha il compito di predisporre gli atti del Governo di cui alla presente legge, anche tenendo conto delle elaborazioni affidate al comune di Roma dal decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

5. 1.

Cederna, Picchetti, Sapio, Bonfatti Painsi.

Al comma 1, sostituire le parole: e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione con le parole: e si esprime su di essi entro 30 giorni dalla convocazione, con pareri formalizzati dagli organi competenti.

5. 2.

Scalia, Rutelli.

All'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: apportando sino a: proponente.

5. 3.

Rutelli.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.
5. 4.

Rutelli.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.
5. 5.

Rutelli.

Intervengono sugli emendamenti i relatori Guido D'ANGELO e Gabriele PIERMARTINI e il Ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo CONTE i quali rappresentano tra l'altro l'opportunità di esaminare contestualmente anche il seguente emendamento all'articolo 6 strettamente connesso alla materia dell'articolo 5:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

(Commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze).

1. Presso il dipartimento per Roma capitale è istituita una commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze relative all'attuazione della presente legge, composta da:

a) il direttore generale del dipartimento per Roma capitale, che la presiede;

b) il soprintendente archeologico di Roma;

c) il soprintendente per i beni artistici e storici di Roma;

d) il soprintendente archeologico del Lazio;

e) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

f) il soprintendente archeologico per l'Etruria meridionale;

g) il soprintendente archeologico per Ostia antica;

h) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

i) un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane;

l) un rappresentante del Ministero delle finanze;

m) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

n) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

o) tre funzionari tecnici di grado dirigenziale per il comune di Roma, nominati dal sindaco, due per la provincia di Roma, nominati dal presidente della provincia, due per la regione Lazio, nominati dal presidente della giunta regionale;

p) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ferrovie dello Stato;

q) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale trasporti;

r) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Azienda comunale trasporti;

s) un rappresentante per ognuna delle aziende erogatrici di servizi operanti nel territorio del comune di Roma, Acea, Enel, Italgas, Sip.

2. I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, designati con le stesse modalità dei componenti, negli altri casi.

3. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

4. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri che, nei successivi dieci giorni, provvede con suo decreto alla costituzione della commissione. Nel decreto sono altresì nominati i delegati o supplenti di cui al comma 2. Negli stessi termini si provvede alle surroghe eventualmente necessarie.

5. Compete alla commissione accertare che gli interventi e le opere da eseguire ai sensi della presente legge non siano in contrasto con vigenti disposizioni di legge o regolamentari, o di atti amministrativi.

6. I pareri espressi dalla commissione sono vincolanti e sostituiscono tutti i provvedimenti abilitativi ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora i pareri della commissione siano espressi con il voto contrario di uno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del comma 1 ed il voto contrario è motivato con ragioni attinenti la tutela dei valori paesaggistici, storico-archeologici, storico-artistici e storico-testimoniali, ovvero col voto del Ministero dell'ambiente motivato con ragioni attinenti la tutela ambientale, le determinazioni della commissione sono sospese ed il suo presidente, entro cinque giorni dalla data della loro assunzione, rimette gli atti al parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, o del comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, secondo la rispettiva competenza. Il relativo parere deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti; ove esso non confermi quello della commissione, le determinazioni conseguenti sono assunte dal Ministro competente con provvedimento motivato da emanarsi entro cinque giorni.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano altresì allorché uno dei componenti della commissione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, assente dalla seduta della commissione per giustificati motivi abbia comunicato al presidente della commissione la propria motivata opposizione al parere espresso, entro sette giorni dalla comunicazione dello stesso.

6. 1.

Cederna, Picchetti, Bonfatti
Paini, Sapio.

La seduta, sospesa alle 14,25, è ripresa alle 16.

Il deputato Santino PICCHETTI chiede, con riferimento all'articolo 2 accantonato in attesa di una nuova formulazione dei relatori, quale risposta i relatori stessi intendono dare al seguente suo emendamento:

All'articolo 2, sostituire il comma 7 con il seguente:

« La Commissione di cui al comma 1 d'intesa con il comune di Roma, redige l'elenco dei beni demaniali interessati alla realizzazione dei progetti per Roma Capitale da inserire nel programma di cui al comma 3.

Lo Stato rende disponibili, a titolo gratuito, i beni dell'elenco di cui al precedente comma.

Anche in deroga alle norme vigenti, i beni demaniali e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, sono dichiarati con decreto del Presidente della Repubblica, non più utili ai fini della difesa nazionale e trasferiti al demanio del comune di Roma e dei comuni interessati e contestualmente vincolati per l'attuazione dei progetti per Roma Capitale ».

2. 14

Picchetti Sapio, Bonfatti Paini.

Intervengono sulla questione il relatore Gabriele PIERMARTINI, contrario all'emendamento, i deputati Francesco RUTELLI, Antonio CEDERNA e Franco SAPIO nonché il Ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo CONTE, il quale precisa che l'attuale formulazione del comma 7 ha il pregio di prevedere una delegificazione e che comunque lo stesso comma può essere modificato nel senso di agganciare la procedura prevista alle finalità della legge e di prevedere il corrispettivo alla sdemanializzazione solo come eventuale.

La Commissione riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 5 e dell'emendamento CEDERNA 6.1.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane Carmelo CONTE, osserva che l'emendamento 5.1 può essere accolto prevedendo invece che un dipartimento della Presidenza del Consiglio un ufficio presso il Ministro per i problemi delle aree ur-

bane. Quanto all'emendamento 6.1, rileva come si possa prevedere l'istituzione di una Commissione consultiva con parere non vincolante che di fatto istruisca e filtri i lavori della Conferenza dei servizi.

Il deputato Antonio CEDERNA sottolinea che la Commissione consultiva di cui all'emendamento 6.1 è il fondamento culturale della legge e costituisce la garanzia che non si ripetano le disinvolute operazioni dei mondiali '90. Ribadisce poi che essenziali per una buona legge su Roma capitale sono la previsione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica, l'attuazione dello SDO preceduta dall'acquisizione pubblica dei relativi terreni e l'esproprio di Villa Ada.

Il relatore Guido D'ANGELO rileva che delle questioni poste dal collega Cederna più correttamente va investito il consiglio comunale di Roma.

Il deputato Francesco RUTELLI si associa alle considerazioni del collega Cederna, sottolineando che il provvedimento che si vuole approvare prende in considerazione Roma non come una qualsiasi area metropolitana ma come capitale d'Italia. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in tema di valutazione di impatto ambientale dei progetti e degli interventi previsti.

Il relatore Guido D'ANGELO precisa che non si può confondere l'attività amministrativa con quella legislativa: quelle invocate dal collega Cederna sono decisioni da assumere in via amministrativa, anche se al massimo livello del Consiglio dei Ministri.

Il relatore Gabriele PIERMARTINI ricorda che la legge deve fornire principi e strumenti da applicarsi poi prevalentemente dal comune di Roma. In particolare ritiene che sia il comune di Roma a dover decidere se e quando procedere ad espropriazioni.

Il deputato Elio MENSURATI ricorda che questioni quali quella del Parco archeologico sono di interesse e valenza non tanto locali quanto nazionali. Osserva poi che i temi toccati dal collega Cederna costituiscono i veri nodi del provvedimento, sui quali, peraltro, non ritiene che le posizioni dei gruppi siano molto distanti.

Il relatore Gabriele PIERMARTINI esprime la sua disponibilità a lavorare sull'ipotesi formulata dal Ministro Conte in relazione agli articoli 5 e 6.

Il deputato Franco SAPIO ritiene che sia possibile trovare una mediazione tra la posizione del testo unificato e quella degli emendamenti 5.1 e 6.1 e la indica nella predeterminazione della composizione della Conferenza dei servizi con i soggetti indicati nell'emendamento 6.1. Considera comunque senza altro positiva la disponibilità dei relatori a lavorare sulle due ipotesi sul tappeto per trovare delle linee di convergenza.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, è favorevole a conferire un mandato ai relatori sulla base delle proposte fin qui presentate. Ricorda peraltro che vanno meglio approfondite le ipotesi relative alla mancata unanimità della conferenza. Quanto ai postulati del collega Cederna ritiene che i confini del Parco non possano essere definiti per legge, ma osserva che su Villa Ada è possibile trovare una soluzione di mediazione. In merito allo SDO osserva che una soluzione può cercarsi nella previsione di un piano delle aree e delle acquisizioni: i tempi di attuazione e la cadenza degli oneri dovrebbero poi essere affidati al comune.

Il deputato Franco SAPIO ritiene che il problema dell'acquisizione delle aree SDO sia da rivedere con attenzione. Si potrebbe anche ipotizzare — a suo avviso — nel quadro di un controllo pubblico preventivo delle aree in questione, l'acquisizione pubblica per le aree di interesse pubblico e la lottizzazione conven-

zionata per gli edifici direzionali. Comunque ritiene che le procedure debbano essere fortemente qualificate, in considerazione del fatto che sulle aree si è sviluppata una forte componente speculativa, al fine di giungere ad una situazione di indifferenza dei cittadini alle variazioni di destinazione d'uso.

Il relatore Guido D'ANGELO ricorda che il Parlamento riteneva di aver trovato con la legge Bucalossi una soluzione alla questione prospettata dal collega Sapio. Ma la legge 10 non si è dimostrata idonea a determinare l'indifferenza dei cittadini alle variazioni di destinazioni d'uso e resta senz'altro il problema di raggiungere tale obiettivo che non può essere però perseguito soltanto con riferimento allo SDO di Roma.

Su proposta del Presidente Giuseppe BOTTA il seguito dell'esame è rinviato a mercoledì 4 aprile alle ore 9,30.

La seduta termina alle 18.

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 1990, ore 18. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471-ter).

(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento alla I Commissione).

Il relatore Ciuseppe BOTTA ricorda che la Commissione Affari Costituzionali ha chiesto il riesame del parere espresso il 20 febbraio in riferimento alle condizioni intese rispettivamente ad aggiungere un comma all'articolo 2, un articolo dopo l'articolo 11 e un articolo dopo l'articolo 24.

Rileva in proposito che la condizione di cui all'articolo 24 non è più necessaria, essendo stato presentato un disegno di legge che ne recepisca il contenuto. Quanto ai due articoli aggiuntivi propone che siano riproposti alla Commissione di merito sotto forma di raccomandazioni.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).

(Parere alla XIII Commissione).

Su proposta del relatore Giancarlo GALLI la Commissione delibera di sollevare un conflitto di competenza sul disegno di legge in esame e dà mandato al Presidente di prospettare alla Presidenza della Camera la riassegnazione del disegno di legge a Commissioni riunite VIII e XIII o, in subordine, la espressione di un parere rinforzato dell'VIII Commissione.

La seduta termina alle 18,15.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 1990, ore 17. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Michele VISCARDI constatata l'assenza del relatore e del rappresentante del Governo, sospende la seduta in attesa che gli stessi intervengano alla seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,5, è ripresa alle 17,30).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella seduta del 21 marzo scorso la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo 21 approvando l'emendamento Strada ed altri 21. 3, come modificato dal presentatore, e l'emendamento del relatore 21. 12 come modificato dal subemendamento del Presidente 0. 21. 12. 1, restando assorbiti da quest'ultima approvazione gli emendamenti Scalia ed altri 21. 1 e 21. 2 e Strada ed altri 21. 7 e 21. 11. La Commissione deve ora riprendere l'esame degli emendamenti all'articolo 21 procedendo dall'emendamento Strada ed altri 21. 4 sul quale il presentatore ha espresso l'intenzione, su invito del Presidente, di riformularlo.

La Commissione prosegue, quindi, l'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI sottolineato l'opportunità di considerare il contenuto dell'emendamento Strada ed altri 21. 4 in una fase successiva e con riferimento alla definizione puntuale delle disposizioni delle leggi vi-

genti in materia di risparmio energetico che si ritenga di dover esplicitamente abrogare, onde valutare in quella fase se recuperare o meno il contenuto dell'emendamento 21. 4, il deputato Renato STRADA ritira il suo emendamento 21. 4.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha illustrato i suoi emendamenti 21. 5 e 21. 6, il deputato Nello BALESTRACCI ritiene che gli stessi sollevino un problema reale che è quello del contenimento dei consumi energetici nelle seconde abitazioni che potrebbe essere risolto, appunto, attraverso sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, con il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprime il suo avviso contrario sull'emendamento Strada ed altri 21. 7 in ragione della formulazione troppo generica in esso contenuta e che non consente all'eventuale regolamento di attuazione di interpretare in maniera puntuale le disposizioni in esso previste. In tale emendamento, inoltre, si fa riferimento agli impianti di riscaldamento al servizio di edifici, senza alcuna ulteriore delimitazione, con ciò ricomprendendosi anche gli edifici non adibiti all'esclusivo uso di abitazione.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI chiarito che la *ratio* dell'emendamento Strada ed altri 21. 6, e degli altri a questo collegato, è quella di stabilire il principio per cui i costi energetici debbono essere riferiti in ragione del consumo e non dei volumi delle unità immobiliari, il deputato Massimo SCALIA ritiene che, mentre l'emendamento Strada ed altri 21. 6 fa riferimento esplicito alla disciplina concernente i condomini, l'emendamento Strada ed altri 21. 7 è riferito a tutti gli edifici indipendentemente dagli usi e potrebbe, pertanto, essere meglio puntualizzato facendo riferimento ai

singoli utenti, anziché alle unità immobiliari.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha illustrato il suo emendamento 21.8, il deputato Nello BALESTRACCI sottolinea che la concessione edilizia costituisce un istituto ben definito nell'ordinamento ed è quindi inopportuno modificarne la *ratio* in questo provvedimento specifico.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che l'emendamento Strada ed altri 21. 9 risulti eccessivamente vincolante per gli utenti.

Avendo il deputato Renato STRADA sottolineato che il suo emendamento 21. 9 fa riferimento esclusivo agli edifici di nuova costruzione e dopo che il deputato Massimo SCALIA ha sottolineato che tale emendamento è teso a evitare che si persegua nell'installazione di impianti di riscaldamento alimentati da energia elettrica, il relatore Bruno ORSINI ritiene che risulti comunque pressoché impossibile, pena un eccessivo vincolismo, procedere a controlli efficaci per evitare una tale installazione.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che l'elevato costo dell'installazione degli impianti di riscaldamento alimentati da energia elettrica costituisca già di per sé un disincentivo alla loro installazione.

Avendo il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'emendamento Strada ed altri 21. 5, la Commissione approva tale emendamento.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 21. 6, la Commissione respinge tale emendamento.

Avendo il relatore Bruno ORSINI espresso parere favorevole sull'emendamento Strada ed altri 21. 7 e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso anch'egli parere favorevole su tale emendamento, a condizione che si individui in altra parte del provvedimento una norma specifica che dia la facoltà al Governo, nell'ambito del regolamento di attuazione della legge, di specificare i contenuti del medesimo emendamento, la Commissione approva l'emendamento Strada ed altri 21. 7.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge gli emendamenti Strada ed altri 21. 8, 21. 9 e 21. 10.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 21 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 22 e dell'emendamento ad esso riferito.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 22 è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. La realizzazione e la gestione di impianti di teleriscaldamento da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzino il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche usufruiscono di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria collaborazione tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli impianti ammessi ai contri-

buti con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4. Le regioni, approvando il progetto, ne dichiarano la pubblica utilità.

22. 01.

Bortolami, Cherchi, Bianchini,
Balestracci, Cellini.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha illustrato il suo emendamento 22. 1, il Presidente Michele VISCARDI fa presente che i punti più qualificanti di tale emendamento sono già contenuti nel comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge ed invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento stesso.

Dopo che il deputato Renato STRADA, accogliendo l'invito del Presidente, ha ritirato il suo emendamento 22. 1, la Commissione approva l'articolo 22 del disegno di legge.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che l'articolo aggiuntivo Bortolami ed altri 22. 01 presenti profili che vanno attentamente valutati sotto il profilo dei costi. Occorre, altresì valutare il problema relativo alla distanza tra la produzione del calore che deriva dai cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche e il punto di consegna del calore stesso.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha espresso perplessità sul contenuto dell'articolo aggiuntivo Bortolami ed altri 22. 01 sotto il profilo della gestione degli impianti di teleriscaldamento e dei costi di installazione, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI concordando con le osservazioni svolte dal relatore, sottolinea che andrebbe attenuato il riferimento al ricorso ai contributi in conto capitale stabilendo che i soggetti che realizzano gli impianti di teleriscaldamento

« possono » usufruire, ma non necessariamente in maniera automatica, dei contributi in conto capitale; occorrerebbe, altresì, sopprimere l'inciso che consente alle regioni che approvano il progetto di dichiararne la pubblica utilità.

Il deputato Massimo SCALIA fa presente che per garantire una caduta termica contenuta del sistema di teleriscaldamento occorrerebbe valutare, da un lato, la distanza dalle centrali termoelettriche rispetto al punto di consegna del calore — restringendo quindi il bacino di utenza — e, dall'altro, aver presente che l'utilizzo di grandi tubazioni può comportare seri pericoli sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Il deputato Benito Mario BORTOLAMI ritiene che i problemi relativi agli impedimenti di natura tecnica o economica possono essere risolti affermando esplicitamente il principio che la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento può attuarsi fatti salvi appunto tali impedimenti. Per quanto riguarda le competenze attribuite alle regioni nella dichiarazione di pubblica utilità ritiene che esse siano coerenti con l'esigenza di una concreta realizzabilità dei progetti di teleriscaldamento che potrebbero essere vanificati dalla resistenza dei proprietari dei fondi attraversati dalle reti di teleriscaldamento.

Il relatore Bruno ORSINI ritiene che l'articolo aggiuntivo 22. 01 andrebbe puntualizzato facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del disegno di legge già approvato, chiarendo che la collaborazione tecnica ed amministrativa dell'ENEL si sostanzia concretamente in una assistenza ed eliminando, infine, il riferimento alle regioni, il cui ruolo è già stabilito dal richiamato articolo 4. Occorre peraltro aver presente che la previsione di questa nuova fattispecie ammissibile ai contributi previsti dal provvedimento in esame deve necessariamente tener conto della compatibilità finanziaria delle risorse ad esso assegnate.

Avendo il Presidente Michele VI-SCARDI richiamato i punti emersi dal dibattito e volti a modificare il contenuto dell'articolo aggiuntivo 22. 01, il deputato Benito Mario BORTOLAMI, accogliendo le indicazioni del Presidente, riformula il suo articolo aggiuntivo nel modo seguente:

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento ammissibile ai sensi dell'articolo 4 da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzino il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
22. 01.

Avendo il relatore Bruno ORSINI espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22. 01 nel testo riformulato, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo Bortolami 22. 01 nel testo riformulato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 23 e dell'emendamento ad esso riferito.

Avendo il deputato Renato STRADA ritirato il suo emendamento 23. 1, la Commissione approva l'articolo 23 del disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il deputato Renato STRADA illustra i suoi emendamenti sottolineando in particolare che rispetto al collaudo previsto dal disegno di legge si intende introdurre una certificazione energetica degli edifici secondo norme tecniche la cui redazione è già in corso d'opera da parte dell'ENEA e della Comunità economica europea, certificazione energetica che può essere fatta per singole componenti, che può essere rinnovata ad intervalli temporali e che può essere allegata nella definizione del valore dell'immobile anche ai fini della locazione. Gli emendamenti proposti all'articolo 24 tendono anche a prevedere una certificazione ambientale degli immobili stessi per evitare che i diversi interventi tesi a favorire il risparmio energetico possano sfociare in eventuali danni aventi carattere ambientale.

Il relatore Bruno ORSINI dichiara il suo avviso contrario sulla seconda parte dell'emendamento Strada ed altri 24. 3 relativa alla delega al comune in materia di emanazione di norme tecniche per il collaudo e la certificazione energetica degli edifici e si rimette alle valutazioni del Governo per ciò che riguarda l'emanazione delle norme tecniche affidate al Ministero dell'industria prevista dalla prima parte del medesimo emendamento.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 24. 3, il Presidente Michele VISCARDI ritiene che la questione della certificazione debba essere interpretata come una facoltà riconosciuta al proprietario che intenda accrescere il valore dell'immobile.

Il deputato Renato STRADA, sottolineato come l'insieme degli emendamenti riferiti all'articolo 24 risulti conseguenziale all'introduzione della certificazione energetica e della certificazione ambientale degli edifici, fa presente che il suo emendamento 24. 6 è anche teso ad evitare che la nomina del collaudatore venga affidata allo stesso committente, così come previsto dal disegno di legge, mentre sarebbe più opportuno affidarla al comune.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha concordato con le considerazioni del deputato Strada, il Presidente Michele VISCARDI sottolinea l'inopportunità di derogare alla normativa generale riguardante i collaudi.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Strada ed altri 24. 1, la Commissione approva tale emendamento.

Il deputato Renato STRADA ritira il suo emendamento 24. 2.

Avendo il deputato Nello BALESTRACCI osservato che l'emendamento testé approvato modifica la rubrica dell'articolo 24 in modo non coerente con i contenuti dell'articolo stesso, il Presidente Michele VISCARDI fa presente che resta nei poteri della Presidenza il coordinamento formale del testo approvato.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge gli emendamenti Strada ed altri 24. 3, 24. 4, 24. 5, 24. 6, 24. 7, 24. 8 e 24. 9.

La Commissione approva quindi l'articolo 24 con la modifica testé approvata.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea; chiede quindi che la

Commissione si esprima sulle modalità di proseguimento dell'esame del disegno di legge proponendo di metterlo al primo punto all'ordine del giorno della seduta in sede referente della Commissione già convocata per domani 28 marzo 1990 alle ore 9,30 e invertendo perciò l'ordine del giorno stesso.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato

Giuseppe FORNASARI fatto presente di essere alle ore 9,30 di domani contemporaneamente impegnato nell'altro ramo del Parlamento, il Presidente Michele VISCARDI propone – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno prosegua alle ore 10,30 di domani 28 marzo 1990.

La seduta termina alle 19,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedì 27 marzo 1990, ore 15,10. — Presidenza del Presidente Augusto BARBERA. — Interviene per il Governo il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (A.S. 2073).

(Esame e rinvio).

Il senatore Arduino AGNELLI, relatore sul provvedimento, premette che la Commissione di merito ha costituito un comitato ristretto per la rielaborazione dei progetti di legge presentati nella materia; invita, pertanto, la Commissione a valutare se, ai fini dell'espressione del parere, non sia più opportuno attendere che il suddetto comitato abbia concluso i propri lavori.

Passa quindi ad illustrare le linee generali del testo in esame, che si propone

di dettare una normativa di tutela globale della popolazione slovena nelle province di Trieste e Gorizia e della popolazione di origine slava nella provincia di Udine e sottolinea che nella normativa predisposta si dà atto delle differenziazioni emerse tra le popolazioni minoritarie delle suddette province, in modo da operare scelte che siano effettivamente rispettose delle esigenze delle popolazioni interessate e conformi all'articolo 3 della Costituzione. Dopo aver ricordato le vicende storiche connesse al problema del trattamento della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, aggiunge che non sarebbe realistico ignorare il fatto che in tali questioni ci si muove sempre su una certa base di reciprocità. Sotto questo profilo va tenuto conto che oggi ci si trova di fronte, nella vicina Repubblica jugoslava, ad una situazione in movimento.

Per quanto concerne il merito del disegno di legge il relatore ricorda che esso è suddiviso in tre titoli. Il primo, riferito alle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, comprende un capo I che attiene ai diritti nell'uso

della lingua slovena, nelle loro varie articolazioni; il capo II concerne i problemi connessi alle scuole in lingua slovena già esistenti, oltre a prevedere un adeguamento dell'amministrazione scolastica, che la renda maggiormente idonea ai compiti ad essa spettanti; il capo III, infine, riguarda le attività culturali e in particolare il riconoscimento del Teatro stabile sloveno di Trieste come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato. Infine, l'articolo 20 prevede una delega al Governo per il riordino di tutta la normativa in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, tra l'altro provvedendo ad armonizzare tale normativa con le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il relatore illustra altresì il titolo II del disegno di legge, che concerne la popolazione di origine slava della provincia di Udine, e il titolo III, che riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni e gli oneri finanziari.

Il relatore conclude rilevando che non vi sono particolari osservazioni da fare sotto il profilo della salvaguardia delle competenze regionali, salvo auspicare un miglior coordinamento tra disciplina statale e regionale. Un problema delicato è invece quello della individuazione delle zone in cui è insediata la popolazione minoritaria di Trieste e Gorizia da un lato e della provincia di Udine dall'altro, ricordando che in mancanza di elementi risultanti da un censimento, che gli esponenti della minoranza slovena hanno sempre rifiutato, le localizzazioni sono state proposte sulla base di criteri abbastanza discutibili.

Il Ministro Antonio MACCANICO concorda con il relatore circa il fatto che il disegno di legge appare rispettoso delle competenze regionali nella materia, profilo questo che è quello di fondamentale interesse per la Commissione. Aggiunge che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza dei problemi connessi

alla tutela delle popolazioni minoritarie nel Friuli-Venezia Giulia e che le soluzioni prospettate nel provvedimento cercano di tener conto dei numerosi valori in gioco.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Renzo PASCOLAT e Matteo PIREDDA e del senatore Lionello BERTOLDI, che chiede che la Commissione possa pronunciarsi anche sui progetti di legge d'iniziativa parlamentare vertenti sulla medesima materia, la Commissione dà mandato al Presidente Barbera di richiedere l'assegnazione, ai fini del parere, dei progetti di legge d'iniziativa parlamentare abbinati al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

**Ordinamento delle autonomie locali (A.S. n. 2092).
Norme sull'ordinamento dei poteri locali (A.S. 2100).**

Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (A.S. n. 1557).

Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (A.S. 1307).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore sui provvedimenti, informa che la Commissione di merito ha proceduto all'abbinamento del disegno di legge n. 1307 ai progetti di legge precedentemente all'ordine del giorno. Dopo una breve illustrazione dei contenuti del predetto disegno di legge osserva che si

tratta di un insieme di norme che riguardano la materia elettorale a livello locale, una tematica di grande importanza, che non dovrebbe rimanere esclusa dalla riforma delle autonomie locali: si tratta tuttavia di materia che non attiene ai profili di competenza specifica della Commissione. Conclude pertanto confermando la proposta di parere già formulata nella precedente seduta.

Il Ministro Antonio MACCANICO, intervenendo in particolare sul disegno di legge n. 2092, al quale anche il relatore ha fatto riferimento, dichiara di aver accolto di buon grado l'invito della Commissione ad intervenire, in quanto il progetto di riforma delle autonomie locali, pur non rientrando nell'area che appartiene alla sua diretta responsabilità, è in stretta connessione con il funzionamento generale del sistema delle autonomie ai vari livelli, compreso quindi quello regionale. Del resto, com'è noto, il Governo, oltre al disegno di legge di riforma delle autonomie locali, ha provveduto a presentare al Parlamento anche un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento regionale (si tratta del disegno di legge n. 3933, assegnato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede referente), di cui auspica un sollecito esame.

Aggiunge che, comunque, nel corso dell'esame alla Camera, già nel progetto di riforma delle autonomie locali si sono inserite norme di raccordo con l'ordinamento regionale (come per esempio gli articoli 3 e 17). Si tratta di norme che nella sostanza — salvo quei perfezionamenti che dovessero risultare opportuni — ritiene siano da condividere, perché appunto vanno nella direzione di un recupero della capacità programmatica delle regioni e di un più stretto collegamento tra queste e gli enti locali. Su questa strada, a suo avviso, è necessario procedere, eventualmente non escludendo quelle modifiche costituzionali che dovessero apparire necessarie: ricorda di aver già avuto occasione di dire che l'esercizio della delega delle funzioni amministrative

regionali agli enti locali, di cui all'articolo 118 della Costituzione, dovrebbe essere reso obbligatorio, come pure sarebbe opportuna una modifica costituzionale, ai fini di una netta distinzione di competenze tra consiglio e giunta anche a livello regionale.

Il senatore Menotti GALEOTTI afferma di condividere le considerazioni svolte dal relatore nella scorsa seduta e l'articolato schema di parere da questi proposto. Ritiene che sia da apprezzare lo sforzo fatto per valorizzare il ruolo di legislazione e programmazione, delle regioni nel rapporto con gli enti locali, anche se alcune formulazioni del testo in esame andrebbero migliorate, e prende atto del fatto che con l'articolo 3 si è cercato di superare la ormai vetusta suddivisione di competenze basata sulle « materie », facendo invece più opportunamente riferimento ad una ripartizione per funzioni. Certo, come ha osservato il Ministro, il tema della riforma delle autonomie locali appare in stretto collegamento con la questione della riforma dell'ordinamento regionale: sarebbe stato auspicabile, quindi che il dibattito parlamentare su questi progetti di legge procedesse parallelamente ed è augurabile che la competente Commissione della Camera avvii quanto prima l'esame del disegno di legge n. 3933.

Va anche detto però che lo stato di crisi in cui versa il settore delle autonomie, sia quelle regionali che quelle locali, è dovuto anche a precise responsabilità del potere centrale. Non si può dimenticare che la riforma regionale è stata e, per troppi versi, è ancora una riforma incompiuta. Questo, a suo avviso, è il nodo centrale da sciogliere, per il cui superamento è necessario un serio impegno riformatore sia sul versante regioni-autonomie locali, sia sul versante del rapporto tra lo Stato e le autonomie, regionali e locali.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 2092, rileva come appaia particolarmente debole la parte relativa al sistema dei controlli che, se pure fa fare

passi avanti rispetto alle previsioni della legge Scelba, contiene numerose previsioni che lasciano perplessi. In particolare formula alcune osservazioni, che suggerisce di inserire nel parere, con riferimento agli articoli 4, 39 e 55 del disegno di legge.

Il deputato Matteo PIREDDA osserva che questo provvedimento non sembra rispondere a quelle esigenze di valorizzazione del ruolo delle regioni, di cui pure, da varie parti, sembra che si riconosca la necessità e l'urgenza. Il Ministro ha ricordato il fatto che il Governo ha predisposto un provvedimento di riforma anche dell'ordinamento regionale, ma il rischio è che la priorità che si è data alla riforma delle autonomie locali, così come elaborata in questo testo, si risolva in una ulteriore compressione e mortificazione del ruolo delle regioni. Basti vedere del resto come è affrontato nel provvedimento in esame il problema dell'istituzione di nuove province, che non solo è stato inserito nel testo in modo abbastanza discutibile, ma che è stato risolto senza alcun riconoscimento apprezzabile del ruolo che alle regioni dovrebbe spettare in questo campo. Ugualmente le funzioni programmatiche delle regioni sono state trascurate, in materia di scuole, di finanza locale, e così via.

Dopo una breve replica del Presidente Augusto BARBERA che si dichiara disponibile a recepire nello schema di parere le osservazioni formulate dal senatore Galeotti e dal deputato Piredda, la Commissione approva il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali, con riferimento al disegno di legge n. 2092

sottolineata l'esigenza che sia data piena attuazione al dettato costituzionale che assegna alle regioni importanti funzioni in ordine all'organizzazione del sistema degli enti locali, in particolare per quanto concerne le circoscrizioni comunali, l'istituzione o la fusione di comuni, i

controlli sulle attività dei comuni e delle province, gli interventi per la determinazione degli ambiti provinciali, il coordinamento della finanza locale;

rilevata l'importanza che l'organizzazione del sistema degli enti locali riveste per la attribuzione o la delega a comuni e province di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale (o per "l'avvalimento degli uffici" di tali enti) nonché per l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione;

premessi che le competenze legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione investono anche l'organizzazione delle funzioni degli enti locali in materie rilevanti quali il governo del territorio e l'urbanistica, i trasporti, la sanità, l'assistenza, il diritto allo studio, i lavori pubblici, la polizia locale, musei e biblioteche di enti locali ed altre materie ancora;

rilevato come il progetto in esame solo debolmente operi uno sforzo perché sia superata una organizzazione dei poteri locali per corpi separati laddove è necessario valorizzare le funzioni di legislazione, indirizzo e programmazione delle regioni, anche nell'organizzazione del governo locale riservando invece agli enti locali le funzioni di gestione e amministrazione attraverso l'attribuzione diretta di funzioni operate dalle leggi statali e regionali;

rilevato altresì che attraverso la valorizzazione del ruolo di legislazione e programmazione regionale è possibile portare avanti efficacemente la complessiva politica di decentramento imposta dall'articolo 5 della Costituzione;

prese in esame solo le norme che riguardano gli aspetti di rilievo per la costituzione di un sistema delle autonomie regionali e locali

ESPRIME

a) parere favorevole sull'articolo 3 ritenuto essenziale sia per la costruzione di un sistema delle autonomie sia per evitare una anacronistica e puntigliosa in-

dividuaione delle "materie" comunali e provinciali apparendo invece più congrua una ripartizione per "funzioni", fissata in via generale dagli articoli 3 e 13 del testo in esame, demandandone l'attuazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla legge regionale;

b) parere contrario sull'articolo 11, quarto e quinto comma, in quanto si deve osservare che, trattandosi, nel caso dell'istituzione di nuovi comuni e modifiche delle loro circoscrizioni, di competenza costituzionalmente riconosciuta alle regioni (articoli 117 e 133 della Costituzione), non è giustificato che il testo della Camera debba continuare a prevedere contributi diretti dello Stato ai comuni (aggiuntivi rispetto a quelli regionali) al fine di incentivarne le fusioni. La norma andrebbe modificata nel senso di prevedere forme di incentivazione, unitariamente configurate, di spettanza della regione.

Parallelamente, per la revisione delle circoscrizioni provinciali, pare assai ridotto il compito affidato alle regioni dal terzo comma dell'articolo 16, di promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni al riguardo. A questo riguardo la Commissione è del parere che la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di riconoscere alle regioni un ruolo più incisivo per ciò che attiene sia alla determinazione degli ambiti territoriali delle province sia alle funzioni delle stesse, tenuto conto del ruolo di ente intermedio che è loro proprio (anche se, per affrontare in modo compiuto tale materia, occorrerebbero auspicabili modifiche costituzionali);

c) in ordine al Capo VII si formulano le seguenti osservazioni: le norme contenute nel progetto si limitano a dettare alcune sommarie enunciazioni di principio che andranno sviluppate dall'apposita legislazione in materia, da tempo all'esame del Parlamento. Sarebbe tuttavia necessario che già in questo progetto si anticipasse la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali (contenuta nell'articolo 2 dello stesso pro-

getto governativo in tema di servizi locali) e si prevedesse inoltre la possibilità per le regioni di dettare norme per assicurare una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi;

d) si esprime parere negativo sull'articolo 25, dove è stabilito che solo la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori e che la legge regionale possa intervenire solo in quanto la legge dello Stato, di volta in volta, le riconosca tale facoltà. Sarebbe coerente con l'intero impianto della legge e in particolare con gli articoli 3 e 24, oltre che con le esigenze di un coordinato assetto del governo locale nella regione, che venisse data facoltà in via ordinaria alle regioni di prevedere, sentiti gli enti locali interessati, forme di convenzione obbligatoria e la costituzione di consorzi obbligatori.

Inoltre, l'articolo 26 sulle unioni di comuni introduce di per sé una figura che si auspica possa trovare diffusa applicazione e non sia preordinata necessariamente alle fusioni. L'articolo limita, peraltro, la competenza regionale ai soli compiti di promozione e incentivazione delle unioni, mentre la regione dovrebbe anche poter disporre, sentiti i comuni interessati, la costituzione di unioni comunali (nell'ambito delle ricordate competenze *ex* articoli 117 e 133 della Costituzione). Inoltre, il medesimo articolo diversifica (commi 6, 7, 8) la sorte delle unioni al termine dei primi dieci anni di funzionamento, a seconda che abbiano o non abbiano ricevuto i contributi regionali. Tale diversità di disciplina è però difficilmente giustificabile e deve essere superata prevedendosi che comunque, al termine dei dieci anni, la regione possa poi disporre la fusione, senza che si dia luogo a scioglimento.

La Commissione ritiene comunque che il modello dell'unione dei comuni possa rappresentare, in analogia a quanto previsto per le aree metropolitane, una struttura permanente che configuri un'alternativa alle non sempre praticabili fusioni tra i piccoli comuni. L'elezione diretta

dell'assemblea dell'unione dei comuni, che ad avviso della Commissione va mantenuta, dovrebbe evitare gli inconvenienti fin qui registrati, in varie regioni, con le associazioni dei comuni.

Per le comunità montane, infine, sarebbe stato auspicabile che venissero equiparate *ex lege* alle unioni di comuni, diversamente da quanto si limita a disporre l'ottavo comma dell'articolo 28. Si darebbe così un più preciso rilievo istituzionale e un più chiaro regime alle comunità montane nell'ambito del sistema degli enti territoriali;

e) parere negativo sull'articolo 37 in quanto risulta inaccettabile il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale del Governo (vedasi anche l'articolo 10) per le funzioni attinenti alla sanità e all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, che rientrano fra le materie regionali;

f) parere negativo sugli articoli 38, 39, 49 e 65 nella parte relativa ai controlli, in quanto si perpetua il mantenimento della competenza degli organi statali (centrali e periferici) in ordine ai controlli sugli organi locali (articolo 38) e si introduce (articolo 49) un controllo sugli atti locali ad opera del prefetto, aggiuntivo rispetto a quelli regionali e quindi costituzionalmente inammissibile (e inoltre, viene mantenuto all'articolo 65 il potere straordinario di annullamento del Governo ex articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934).

Sempre sul controllo sugli atti, è apprezzabile che venga circoscritto l'ambito degli atti sottoposti a controllo e che venga escluso l'eccesso di potere dai motivi di legittimità rilevanti per il controllo (ma andrebbe espressamente previsto che i controlli di cui all'articolo 4 sono soltanto controlli di stretta legittimità). Tuttavia, non risulta corretto estendere automaticamente (come fa l'articolo 48) le disposizioni sui controlli valevoli per i comuni e le province alle u.s.l. e ai consorzi che dovrebbero avere caratteristiche aziendali. Inoltre, si segnala che la

normativa regionale in tema di controlli viene ridotta dall'articolo 43 entro limiti ancora più ristretti di quelli in cui è stato fin ora consentito l'intervento legislativo regionale in materia.

Da rivedere è poi la previsione dell'articolo 54, che dispone l'obbligo di visto, con conseguenti responsabilità del segretario e del dirigente del servizio interessato e del dirigente di ragioneria, sulla proposta di delibera della giunta e del consiglio, realizzando una pericolosa e indebita commistione di competenze e di responsabilità tra organi diversi e prefigurando in modo larvato, per il tramite del segretario, un ulteriore controllo statale sugli atti locali (senza peraltro richiedere la motivazione in caso di diniego del visto);

g) quanto alla finanza locale, la Commissione osserva come perduri un'impostazione mirante a giustapporre l'intervento finanziario diretto dello Stato alla responsabilità di programmazione economica e finanziaria delle regioni. Ciò emerge, in particolare, dal riferimento ai trasferimenti erariali (e non regionali) contenuto nell'articolo 55, quinto comma, dalla previsione di un fondo unico statale per investimenti contenuto nel nono comma del medesimo articolo e dalla limitazione dell'intervento programmatico regionale ai soli investimenti previsti da leggi settoriali dello Stato (dodicesimo comma). È necessario invece che sia assicurata in maniera organica la programmazione regionale dei finanziamenti per investimenti. In ogni caso si ritiene che debba comunque essere mantenuto fermo l'importante dodicesimo comma dell'articolo 55;

h) la Commissione infine osserva che andrebbe rimossa la anacronistica competenza del Ministero dell'interno sull'amministrazione locale, riaccorpendo invece le funzioni — sia quelle concernenti le regioni che quelle concernenti gli altri enti territoriali locali — in capo ad un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione tuttavia ritiene che di tale problema possa farsi carico il progetto di legge n. 3933 all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, di cui auspica un sollecito esame parlamentare, anche al fine di armonizzare più compiutamente il sistema delle autonomie regionali e locali.

La Commissione delibera infine di esprimere nulla osta sui disegni di legge abbinati, nei limiti in cui risultino compatibili con il parere e con le considerazioni espresse in ordine al disegno di legge n. 2092 ».

La seduta termina alle 16,40.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

Martedì 27 marzo 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente COLONI. — Intervengono, per la Cassa di previdenza per i ragionieri, il presidente Savino ed il consigliere di amministrazione Gamberini; per l'INPGI, il presidente Poggiali, il direttore generale Carenza ed il consulente generale De Filippis.

Audizione dei presidenti della Cassa previdenza ragionieri e dell'Istituto previdenza giornalisti.

Il Presidente COLONI avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda il programma di lavoro che la Commissione ha predisposto per il periodo 27 marzo-10 aprile 1990, che inizia con le audizioni odierne, previste dal terzo comma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Prende poi la parola il presidente della Cassa di previdenza per i ragionieri, SAVINO, il quale illustra dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi del predetto articolo 56.

Dopo aver auspicato l'approvazione del provvedimento di riforma relativo alla Cassa, in corso di esame alla Camera, si sofferma in particolare su alcuni punti della relazione, ad esempio sul rapporto — da lui definito ottimale — fra iscritti e pensionati, sul progetto di immettere nei ruoli organici del personale nuove unità per rimediare a deficienze riscontrate in alcuni settori, sui nuovi livelli contributivi e sul presunto importo futuro delle pensioni erogate, su alcuni temi riguardanti l'erogazione dei sussidi agli iscritti, su alcune tematiche relative al contenzioso ed infine sui principali punti caratterizzanti il bilancio consuntivo per il 1989 ed il bilancio preventivo per il 1990.

Ad esso pongono domande, richieste di chiarimento o di integrazione dei dati forniti il Presidente COLONI, il quale chiede raggugli in particolare sulla qualità del servizio reso agli iscritti, ed i senatori ANTONIAZZI, VECCHI ed ANGELONI, i quali chiedono notizie in particolare sulla consistenza del patrimonio ed il grado di morosità dei locatari, sull'impiego del patrimonio stesso e sulla produttività del personale.

Il presidente della Cassa, SAVINO, replica diffusamente ai commissari intervenuti, fornendo integrazioni particolareggiate sui tempi medi richiesti per la liquidazione delle pensioni e sul fenomeno delle evasioni ed elusioni contributive; affronta anche il problema delle pensioni di reversibilità, fornendo una serie di dati. Espone poi alla Commissione la situazione riguardante la gestione del patrimonio immobiliare, che al momento attuale presenta una morosità rispetto al passato alquanto modesta: se la si vuole debellare, si rende necessaria la predisposizione di un'unità operativa specificamente ad essa destinata. Il consigliere di amministrazione, GAMBERINI, integra infine i dati esposti dal presidente Savino.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti della Cassa di previdenza per i ragionieri e li congeda.

Dà quindi la parola al presidente dell'INPGI, Poggiali.

Il presidente dell'Istituto di previdenza per i giornalisti, POGGIALI, illustra assai dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88, rilevando che, nonostante la scarsità del personale dell'Istituto, i servizi da esso resi sono abbastanza efficienti: cita, ad esempio, il tempo medio occorrente per la liquidazione del trattamento pensionistico, da considerare certamente fra i migliori.

Rileva, in particolare, che l'Istituto offre una tutela globale agli iscritti, gestendo tutte le forme di assicurazione sociale, compresa l'infortunistica.

Fornisce raggugli specifici sui trattamenti di disoccupazione, sui prestiti individuali, sui mutui ipotecari, sui sussidi e sulle borse di studio, nonché sugli assegni di superinvalidità; fornisce dati anche sul numero degli iscritti, sul bilancio consuntivo per il 1989 e sul bilancio preventivo per il 1990.

Si sofferma poi in particolare sul rendimento offerto dal patrimonio immobiliare, sui concorsi futuri per il personale, sui cumuli contributivi ed i prepensionamenti, sui problemi di riforma dello statuto dell'Istituto, nonché sulla necessità di predisporre un adeguato decentramento dell'attività.

Concludendo, fornisce precisi raggugli sull'immobile acquistato dall'Istituto a Roma, vicino al palazzo del Quirinale, per la cifra di 96 miliardi.

Al presidente dell'INPGI pongono domande, richieste di chiarimento o di integrazione dei dati forniti alcuni commissari.

Il deputato ROTIROTI chiede in particolare notizie sui tempi richiesti per la liquidazione delle pensioni e sul fenomeno dell'evasione contributiva anche in rapporto alla specifica tipologia degli iscritti. Quanto all'immobile acquistato dall'Istituto a Roma, ricorda che nel 1986 l'Ufficio tecnico erariale avrebbe stimato in 28 miliardi il valore complessivo, inclusi i restauri.

Dopo che il senatore VECCHI ha chiesto raggugli sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla pianta organica del personale nonché sulla sua produttività — da lui ritenuta alquanto elevata — il Presidente COLONI domanda di conoscere dati precisi sul contributo di solidarietà pagato dall'Istituto, sui tetti pensionistici e sui cumuli contributivi.

Ai commissari intervenuti replicano diffusamente il presidente POGGIALI, il quale in particolare fornisce notizie sul-

l'immobile acquistato a Roma, il direttore generale CARENZA ed il consulente DE FILIPPIS.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti dell'INPGI e li congeda, av-

vertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 29 marzo 1990, alle ore 9, per l'audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati.

La seduta termina alle 17,50.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, ONOREVOLE
RINO FORMICA, SUGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI
PRESUNTIVI DI REDDITO**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito dell'audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito:	
Piro Franco, <i>Presidente</i>	67, 72
Formica Rino, <i>Ministro delle finanze</i>	67, 72
Rubinacci Giuseppe	72

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,25.

Seguito dell'audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, sugli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

Ricordo che durante la prima parte dell'audizione, che ha avuto luogo il 13 marzo scorso, il ministro delle finanze ha svolto la relazione e sono intervenuti alcuni colleghi.

Do la parola al ministro per la replica.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Desidero ringraziare lei, signor presidente, e i colleghi per l'attenzione che la Commissione ha voluto dedicare a questo tema.

Nella precedente seduta ho avuto modo di illustrare sinteticamente i principi ispiratori e la genesi del sistema dei coefficienti presuntivi introdotto dalla legge n. 154 del 1989, ripercorrendo le varie fasi della sua prima applicazione.

Nel dibattito sono riecheggiate le critiche che da alcuni mesi vengono riportate anche dagli organi di stampa e da alcune associazioni di categoria. Molte di esse sono la conseguenza diretta del fatto che il mutato regime in qualche modo, effettivamente, incide in termini di recupero della materia imponibile. Altre attengono, invece, ad aspetti tecnici specifici ai quali

viene riservata particolare attenzione per conseguire il superamento, anche attraverso l'acquisizione di nuove fonti di informazioni.

Va anche rilevato che alcune perplessità oggi emergenti furono già oggetto di ampia discussione e finirono per essere superate in sede di approvazione della legge.

Le scelte di fondo, condivise allora dalle stesse categorie, non possono essere vanificate. In questo quadro normativo, in cui è chiaro il riferimento alla situazione reddituale, non può in particolare trovare spazio la riduttiva interpretazione di quanti sostengono che i coefficienti presuntivi devono limitarsi a predeterminare il livello dei ricavi e dei corrispettivi tralasciando quello del reddito.

Non posso, a tale proposito, fare a meno di chiedermi se alcune categorie di contribuenti non intendano riferirsi alla legge che avrebbero desiderato più che a quella effettivamente approvata dal Parlamento.

Per quanto riguarda la delicata fase attuativa della ridefinizione dei coefficienti, voglio ancora ricordare che al momento del mio insediamento al Ministero delle finanze erano già stati pubblicati i coefficienti di congruità (maggio 1989) ed erano pronti per essere pubblicati i coefficienti presuntivi per il cosiddetto condono.

Al riguardo, e per rispondere a talune perplessità emerse dal dibattito, ritengo opportuno ribadire che la differenza rinvenuta in sede applicativa tra i due tipi di coefficienti previsti dalla legge è che quelli di congruità, fondati esclusivamente su rapporti medi di categoria, vengono adoperati per la prima selezione dei

contribuenti da assoggettare a controllo, mentre i secondi — più complessi e raffinati, perché tengono conto contemporaneamente di tutti i parametri di riferimento — costituiscono non solo la base per una ulteriore selezione ai fini del controllo, ma anche lo strumento per la determinazione induttiva degli imponibili per quei contribuenti che non superino il doppio vaglio selettivo.

Per i coefficienti di congruità, ovviamente, non mi fu possibile alcun intervento. Se ne sono comunque potute correggere alcune carenze in sede di definizione dei coefficienti presuntivi di dicembre, poiché sono questi ultimi che, di fatto, determinano il risultato finale dell'azione di accertamento.

Per quanto riguarda i coefficienti del condono, i pochi giorni a mia disposizione sono stati utilizzati per apportare alcuni miglioramenti, in modo che si tenesse conto della collocazione territoriale del contribuente.

I coefficienti presuntivi pubblicati a dicembre costituiscono invece il risultato di una complessa e articolata attività di acquisizione di dati, condotta attraverso i seguenti sistemi: questionari ai contribuenti (come ho detto nella mia relazione, si trattava di 2 milioni 300 mila questionari, con 419 mila risposte); accertamenti mirati presso campioni di contribuenti (circa 10 mila); questionari alle categorie economiche con la possibilità di integrare i dati con qualunque informazione da esse ritenuta utile.

Il complesso di tali iniziative aveva lo scopo di sollecitare un'attiva partecipazione dei contribuenti e delle loro categorie rappresentative. La risposta dei contribuenti è stata quantitativamente buona: i dati forniti sono leggermente più elevati di quelli contenuti nelle dichiarazioni già presentate. Malgrado la garanzia di anonimato, il campione potrebbe essere stato distorto dalla probabile prevalenza delle risposte dei contribuenti più fedeli; ciò ha fatto sorgere dubbi sulla significatività e, quindi, sulla generalizzata ed immediata utilizzabilità dei dati stessi.

Ancor meno soddisfacente è da considerare il contributo delle categorie economiche, anche se bisogna riconoscere che, a causa della ristrettezza dei tempi, molte risposte sono pervenute oltre il tempo utile per le elaborazioni. Occorre anche dire che alcune importanti categorie, invece di inviare i dati e le notizie richiesti, hanno trasmesso studi e nuove ipotesi di costruzione dei coefficienti che si sono rivelati inutilizzabili, non solo perché contrastanti con l'impianto e la filosofia della legge, ma anche per la mancanza di basi informative. Di tali studi e suggerimenti — per quanto inutilizzabili — si terrà comunque conto in sede di predisposizione del programma di aggiornamento dei coefficienti, da attuare nel corrente anno.

L'insieme dei dati comunque acquisiti ha permesso, in ogni caso, di definire i coefficienti presuntivi di dicembre con un impianto significativamente più articolato ed adeguato rispetto a quello del condono.

A tale riguardo voglio ricordare i correttivi apportati in relazione ad una maggiore disaggregazione delle categorie di attività e sulla base di elementi di differenziazione in precedenza non considerati. In particolare, si è tenuto conto: di circa 100 tipi di attività in più, individuati con l'utilizzo dei questionari restituiti dai contribuenti; della presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori; delle diverse localizzazioni geografiche e ubicazioni urbane; della percentuale di lavorazioni in conto terzi; dell'anzianità nell'attività professionale, e così via.

Per definire il livello dei coefficienti da adottare sono state simulate tre diverse situazioni: coefficienti costruiti sulla base dei costi corretti con gli accertamenti effettuati al 1986 e con i ricavi corretti con le verifiche mirate; coefficienti costruiti sulla base dei costi dichiarati e ricavi parzialmente corretti con le verifiche mirate; coefficienti costruiti sulla base dei costi e ricavi dichiarati.

Di queste tre ipotesi è stata scelta l'ultima, la più prudente, che si basa sui valori medi dichiarati e non considera i

pur significativi scostamenti riscontrati in sede di accertamento. Si tratta di una scelta che mi è sembrata opportuna per assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione del nuovo sistema e nel riallineamento delle dichiarazioni a valori più realistici.

Come già accennato, occorrerà certamente introdurre alcuni correttivi per ovviare ai più vistosi inconvenienti riscontrati. Ma con altrettanta tranquillità si può dire che tutto è stato fatto e tentato per avviare al meglio la fase operativa del nuovo sistema. I rilievi critici che su questo punto ho letto e sentito non rendono giustizia all'impegno organizzativo profuso né alla misuratezza delle soluzioni adottate, tenuto anche conto dell'obiettivo insufficienza dei riferimenti normativi e della complessità e delicatezza della materia.

Già dal mese di gennaio 1990 è iniziato un intenso programma di attività per l'adeguamento dei coefficienti: è stata individuata la struttura che all'interno dell'amministrazione finanziaria dovrà occuparsi a tempo pieno della gestione del nuovo sistema; sono stati modificati, allo scopo di assicurare ulteriori dati informativi, i modelli di dichiarazione dei redditi; è stato avviato un piano triennale di verifiche mirate, mediante l'utilizzazione di una speciale scheda *standard*; è stata predisposta una specifica procedura per consentire la memorizzazione accelerata delle dichiarazioni relative al 1989.

È inoltre mio intendimento coinvolgere nella suddetta attività il servizio centrale degli ispettori tributari, già strutturato secondo criteri di competenza per categorie economiche e dotato di professionalità all'altezza del compito, per far fronte ai complessi e gravosi adempimenti, anche in termini di rapporti che dovranno essere tenuti con le numerose associazioni di categoria.

Per quanto riguarda le osservazioni circa la possibilità da parte dei professionisti di optare in ogni caso per una determinazione del reddito secondo i criteri ordinari senza applicazione del sistema dei coefficienti ai fini dell'accertamento, non posso condividere, allo stato della

normativa, la tesi avanzata dall'onorevole Usellini. Per i professionisti, infatti, l'articolo 12 della legge n. 154 identifica il regime dei coefficienti applicabile mediante un riferimento oggettivo al volume dei ricavi e non con riferimento al tipo di contabilità adottato.

Per tale motivo ho espresso l'orientamento di ricercare in una differenziazione degli obblighi di rilevazione e dichiarazione il discrimine tra le due modalità di controllo, anche per mantenere una coerente impostazione con le regole dettate per l'impresa minore.

Particolare attenzione è rivolta sia all'individuazione di parametri più direttamente rappresentativi di tali attività, sia alla definizione di un regime contabile alternativo, che consenta anche ai contribuenti in questione l'opzione per un più completo e trasparente sistema di rilevazione dei fatti reddituali. È stata a tal fine sollecitata la diretta collaborazione degli stessi interessati, ed in particolare dell'ordine dei dottori commercialisti che ha, a sua volta, ricercato gli opportuni raccordi con le altre principali categorie professionali.

La proposta che è stata formulata è, insieme con altre ipotesi, all'esame degli uffici. Nelle sue grandi linee, lo schema in corso di elaborazione — che appena pronto verrà sottoposto al Parlamento — prevede che l'attuale modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi del reddito professionale venga integrata con apposite scritture, idonee a seguire ed evidenziare in modo esaustivo anche gli aspetti finanziari correlati all'attività esercitata, unitamente all'obbligo di tenere un apposito conto bancario.

Nel ringraziare coloro che mi hanno offerto l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti, ritengo doveroso dare puntuale risposta alle loro domande e osservazioni.

L'onorevole Auleta chiede perché non consentire la deducibilità di tutti i costi documentati, dal momento che dagli stessi si sono desunti i ricavi.

Ciò non è possibile, in forza del principio generale relativo alla determina-

zione di « redditi presunti », i quali devono essere ottenuti dalla differenza tra « ricavi presunti » e « costi presunti ». Inoltre, non tutti i costi sono stati considerati ai fini della determinazione dei ricavi presunti e, comunque, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1989 prevede che il reddito derivante dall'applicazione dei coefficienti di base e della percentuale di deduzione non può eccedere la differenza fra i ricavi presunti e gli elementi di costo di cui alle voci retribuzioni, acquisti e consumi, già utilizzati per determinarli.

L'onorevole Auleta osserva, poi, che il volume base dei ricavi ipotizzato per alcune attività è eccessivo.

Al riguardo, va fatto presente che tale volume di base costituisce la naturale modulazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 154 del 27 aprile 1989, secondo il quale il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri adottati per i contribuenti fino a 18 milioni di volume d'affari.

Chiede, inoltre, quale valore possa avere il riferimento agli acquisti anziché alle merci effettivamente utilizzate nella rivendita.

Tenuto conto della normativa vigente fino al 1988, per la determinazione dei ricavi presunti è stata utilizzata la sola variabile riconosciuta in riferimento agli acquisti. Per la metodologia utilizzata, essa è risultata idonea a fornire una « spiegazione » adeguata dei ricavi presunti. La dichiarazione dei redditi 1990, tuttavia, è stata predisposta per la rilevazione dei dati necessari al calcolo del « costo del venduto ». Quest'ultimo, perciò, verrà adeguatamente vagliato allo scopo di poterlo sostituire all'attuale variabile relativa agli acquisti.

Ancora l'onorevole Auleta rileva che i coefficienti correttivi sono poco comprensibili per quelle attività per le quali il prezzo di vendita è unico su tutto il territorio nazionale. Ciò è vero. Bisogna, però, ricordare che il legislatore ha deciso di tenere conto, nella determinazione dei co-

efficienti, anche del fattore territoriale, nell'intento di considerare l'ambiente come elemento di rilevanza economica, legata anche al complesso dei costi che incidono sul reddito anche a parità di prezzo di vendita.

L'onorevole Auleta osserva altresì che i coefficienti di acquisti inferiori all'unità generano risultati assurdi: infatti, ad acquisti maggiori corrisponde un reddito inferiore o addirittura negativo.

Ciò non è esatto. Va, infatti, rilevato che quella relativa agli acquisti rappresenta soltanto una delle variabili considerate nella determinazione dei ricavi presunti che, pertanto, non può essere enucleata dal contesto delle variabili utilizzate per la determinazione di detti ricavi. Comunque, resta fermo che i redditi non potranno mai assumere valori negativi, in quanto determinati applicando una percentuale di deduzione (costi presunti) ai ricavi presunti.

Infine, l'onorevole Auleta ha rilevato come i coefficienti di alcuni parametri per determinate attività siano presenti quando non vi sono dipendenti e scompaiano quando vi sono. Ciò è vero e dipende dalla circostanza che, per tenere conto della diversa struttura aziendale, si è proceduto alla distinzione tra le imprese con dipendenti e quelle senza. Nell'ambito di ciascuna ripartizione è stata quindi applicata la metodologia della regressione, che consente anche di operare la scelta delle variabili significative. Ciò comporta che, in alcune attività, determinate variabili non sono presenti in quanto non significative.

L'onorevole Serrentino ha osservato che l'incidenza sui costi dell'area di esercizio dovrebbe essere diversa a seconda che essa sia di proprietà o in affitto.

Al momento dell'elaborazione dei coefficienti non è stato possibile prendere in esame il fenomeno poiché non si disponeva dei dati necessari. La distinzione, prevista nella scheda *standard* relativa alle verifiche mirate, verrà esaminata ai fini di trarne elementi differenziali tra le due situazioni.

L'onorevole Serrentino, inoltre, ritiene non auspicabile l'accoglimento della pro-

posta, avanzata dai dottori commercialisti, relativa all'apertura di un conto corrente per la gestione dell'attività professionale. Come ho già detto, la proposta formulata è, insieme con altre, all'esame degli uffici. Nelle sue grandi linee, lo schema in corso di elaborazione (che, appena pronto, sarà sottoposto all'esame del Parlamento in quanto si tratta della modifica di una norma legislativa) prevede che l'attuale modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi del reddito professionale venga integrata con apposite scritture idonee a seguire ed evidenziare in modo esaustivo anche gli aspetti finanziari correlati all'attività esercitata, unitamente all'obbligo di tenere un apposito conto corrente bancario.

La soluzione allo studio dovrebbe consentire il superamento del paventato inconveniente di occultare i ricavi senza che essi transitino nel conto corrente. Si tratta, comunque, di un argomento che verrà sottoposto all'esame della Commissione.

L'onorevole Visco osserva che le dichiarazioni volontarie (schede informative) hanno evidenziato valori medi superiori a quelli derivanti dalle dichiarazioni. A tale proposito, debbo innanzitutto rilevare che la risposta dei contribuenti è stata quantitativamente buona (circa il 20 per cento). I dati forniti dalle schede informative mostrano una distribuzione spostata verso l'alto, tanto da apportare un contributo al valore medio generale piuttosto elevato sebbene, sempre in termini di valori medi, non vi siano grosse differenze nelle singole classi di volume d'affari.

Si può concludere che, malgrado la garanzia dell'anonimato, il campione può essere considerato distorto dalla probabile prevalenza dei contribuenti con più elevato volume d'affari.

L'onorevole Visco, inoltre, ha auspicato la creazione di un meccanismo che in qualche modo possa avvicinare i coefficienti all'effettiva realtà operativa.

Il meccanismo alla base del calcolo dei coefficienti prevede un primo avvicinamento ai valori medi per ciascuna struttura aziendale nell'ambito del

« gruppo omogeneo » preso in considerazione. I contribuenti che mostrano caratteristiche strutturali « adeguate » sono dissuasi dall'operare una riduzione del loro giro d'affari rispetto all'anno precedente, in quanto altri criteri di selezione verrebbero ad agire. Ciò garantisce che il sistema, nelle fasi successive, abbia una sua progressione temporale orientata a raggiungere l'obiettivo di una realtà operativa calibrata su buoni livelli di efficienza.

L'onorevole Ferrari è dell'avviso che si è partiti « in quinta », determinando valori che, rispetto all'ampia platea dei contribuenti, rappresentano vere e proprie « vette ».

La prudenza adottata nella determinazione dei coefficienti è legata alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Infatti, nonostante fossero disponibili dati relativi ad elementi tratti dalle verifiche, è stata applicata la metodologia ai dati provenienti dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1989. Tuttavia, possono verificarsi casi del tutto particolari i quali, se vi sono fondate ragioni di scostamento, potranno essere recuperati attraverso l'azione degli uffici.

In generale, sembra di cogliere preoccupazioni in contrasto con quelle dell'onorevole Visco, che lamenta appiattimenti verso valori minimi.

L'onorevole Usellini ritiene che sarebbe opportuno anticipare i normali tempi di elaborazione dei dati, adottando meccanismi di riordino dei parametri a scadenza triennale.

Per quanto concerne le elaborazioni, sono già state predisposte le procedure per selezionare preventivamente le dichiarazioni relative al modello 740 per il 1990 che verranno presentate dai contribuenti interessati. Lo scopo è quello di creare a tali dichiarazioni una « corsia preferenziale » all'atto dell'acquisizione delle stesse da parte dell'anagrafe tributaria. In tal modo sarà possibile avviare a strumenti di campionamento che, dato l'elevato numero di « gruppi omogenei », avrebbero presentato grosse difficoltà tecniche in relazione all'aspetto della significatività.

Inoltre, si deve tenere presente che le elaborazioni dei coefficienti possono assorbire eventuali ritardi di fornitura proprio perché non è necessaria la presenza di tutte le dichiarazioni, contrariamente alle elaborazioni finalizzate alla predisposizione dei « libri bianchi » delle statistiche fiscali.

Per quanto concerne un meccanismo di riordino dei parametri, in linea di principio può essere adottato un periodo pluriennale di tre anni; tuttavia, si ritiene opportuno, prima di prendere una decisione in proposito, esaminare attentamente l'effetto transitorio dell'introduzione dei coefficienti.

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione dell'onorevole Usellini circa la possibilità da parte dei professionisti di optare, in ogni caso, per una determinazione del reddito secondo criteri ordinari, senza l'applicazione del sistema dei coefficienti ai fini dell'accertamento (ma soltanto per la selezione), ho già avuto modo di osservare che secondo la normativa vigente l'interpretazione proposta non può essere accolta. Va considerato, infatti, che, in tema di controlli, il comma 4 del citato articolo 12 del decreto in materia fiscale delinea uno schema specifico che si applica anche, per espressa disposizione della legge, agli esercenti arti o professioni con ricavi compresi tra 18 e 360 milioni di lire, e perciò stesso tenuti ai normali obblighi di contabilità.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che si tratti di soggetti che hanno optato per il regime contabile ordinario, avendo ricavi non superiori a 18 milioni di lire, ovvero di soggetti tenuti al normale regime contabile poiché superano tale importo di ricavi.

Comunque, in rapporto alla questione relativa ai professionisti, se durante l'esame in Commissione del decreto in materia fiscale (eventualmente in sede di Comitato ristretto), si riuscirà a raggiungere un accordo con gli ordini professionali, potrà essere introdotta, in quella stessa sede, una modifica alla legge.

GIUSEPPE RUBINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Può indicare il motivo?

GIUSEPPE RUBINACCI. Per dire sommessamente e con molta umiltà al signor ministro che esiste anche questa parte politica, la quale, essendo di proporzioni ridotte, non riuscì ad intervenire nel corso delle precedenti audizioni, ma inviò al ministro stesso cinque fogli dattiloscritti spiegando le ragioni per le quali non era d'accordo sull'applicazione dei coefficienti.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Onorevole Rubinacci, le scriverò una lettera personale di cinque cartelle per rispondere in modo esauriente.

GIUSEPPE RUBINACCI. Ritenevo che la sua risposta potesse risultare dagli atti parlamentari. Chiedo, comunque, che questa sua dichiarazione, signor ministro, risulti dal resoconto stenografico.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ritengo che ad alcuni quesiti sia stata data risposta in relazione alle questioni di ordine generale. Comunque, come sempre avviene in questi casi, risponderò in modo puntuale anche alla sua lettera.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Formica per essere intervenuto.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 17,15.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 29 marzo

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).

Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Presso Salone della Regina - Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Bellocchio (doc. IV, n. 14).

Relatore: Lombardo.

Contro il deputato Tassi (doc. IV, n. 17).

Relatore: Ceruti.

Contro il deputato Capanna (doc. IV, n. 46).

Relatore: Caria.

Contro il deputato Anselmi (doc. IV, n. 113).

Relatore: Finocchiaro Fidelbo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Aula II Piano – Via del Seminario, 76)

Al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Nomina dei relatori sulle missioni effettuate a Potenza e a Bari.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Aula Commissione Giustizia)

ORE 9,30

Comitato dei diciotto.

Esame delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365 e 4394-A (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e VI (Finanze)

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Aula VI Commissione)

ORE 9

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni (*Approvato dal Senato*) (4573).

(*Parere della I, della II, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione*) — Relatori: Gregorelli, per la V Commissione; D'Amato Carlo, per la VI Commissione.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 8,30

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1512, 1513, 1518 e 1570 (Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena).

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9

Svolgimento di interrogazione:

FOSCHI n. 5-01749 (Sull'assetto del settore televisivo per l'estero - 12 ottobre 1989).

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).

(Parere della II, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Bianco.

Discussione del disegno di legge:

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Foschi.

ORE 15,30

Comitato permanente per gli affari europei.

ORE 17

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo.

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

ORE 15

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI PRINCIPALI PROBLEMI RELATIVI
AL RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Audizione del dottor Gian Domenico Gaggiano, Vice Direttore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:
Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).

(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente Norme per reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Savio.

(Subordinatamente all'effettiva assegnazione in sede legislativa).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (*Approvato dalla IV Commissione Difesa del Senato*) (4242).

(*Parere dalla I, della II e della V Commissione*) — Relatore: Savio.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).

(*Parere della I e della XII Commissione*).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Caccia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4511).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Zanone.

In sede referente.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

(*Parere della V, della IX e della XII Commissione*).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

(*Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione*).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

(*Parere della I, della II e della XI Commissione*).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).
(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).
(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).
(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Caccia.

Esame della proposta d'inchiesta parlamentare:

ANIASI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative agli internati italiani e agli eccidi di internati avvenuti nella zona di Leopoli nel 1943-1944 (doc. XXII, n. 47).
(Parere della I, della II, della III e della V Commissione) — Relatore: Alberini.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 437 e 1857, concernenti la sanità militare.

Giovedì 29 marzo

ORE 9,30**In sede referente.***Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Relatore: Agrusti.

Esame della proposta di legge:

Riconoscimento giuridico della formazione di patrioti denominata « Divisione volontaria Gorizia » (2890).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Artese.

In sede consultiva.*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione). — Relatore: Meleleo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 10

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

FORLEO ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1355 e abb.).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Noci.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni sindacali (3461).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Aiardi.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490 e abb.).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Norme in materia di cassa integrazione mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3497-799-1177-1178-3767).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia (324 e abb.).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-1204-1984-1811-3645).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sugli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: D'Aimmo.

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulle proposte di legge:

MACIS e PINNA: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte di assise d'appello *(Approvata dalla II Commissione del Senato)* (4571).

SEGNI ed altri: Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni (1921).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4511).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sulla proposta di legge:

CACCIA ed altri: Modifiche alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge e sugli articoli aggiuntivi:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero dal servizio militare (2527).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e sugli emendamenti:

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Gianfranco Orsini.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Aiardi.

Parere sulla proposta di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Zarro.

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge BOTTA e COLONI: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (2869) e MOTETTA ed altri: Incentivi per lo sviluppo delle aree in crisi dell'arco alpino (3040).

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge: Istituzione della unità monetaria denominata « Lira nuova » (2338) e della proposta di legge FRACANZANI ed altri: Norme concernenti le emissioni in ECU (1428).

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione) — Relatore: Azzaro.

ORE 12,30

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro del tesoro sull'efficacia e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —
Relatore: Piro.

—

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

PATRIA ed altri; RUSSO RAFFAELE ed altri; ANDREOLI: Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (*Già approvata in un testo unificato dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla VI Commissione del Senato*) (1411, 2556, 4163-B).

(*Parere della II Commissione*) — Relatore: Patria.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Tesini.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa *(Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica)* (3850-B).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Portatadino.

In sede referente.

Esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'università degli studi di Ferrara (322).

(Parere della V e della VI Commissione).

BARBIERI ed altri: Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'università di Ferrara (3821).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

Relatore: Portatadino.

—
ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

(Parere della I Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento) — Relatore: Galli.

Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645).
(Parere della I, della X e della XII Commissione) — Relatore: Galli.

Discussione delle risoluzioni:

BOSELLI ed altri: n. 7-00287 (Incendi, 25 settembre 1989;

MANFREDI ed altri: n. 7-00292 (Incendi, 28 settembre 1989;

SOSPURI ed altri: n. 7-00296 (Incendi, 24 ottobre 1989.

ORE 11

Comitato ristretto.

Esame del provvedimento n. 4228-ter, concernente disposizioni in materia di acquedotti.

ORE 12,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 3869, concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Galli.

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2467, concernente alloggi per i carabinieri.

ORE 13

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).

(Parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII e della X Commissione) — Relatore: Lucchesi.

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

ANGELONI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo (715).

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CIAFARDINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e Termoli (761).

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

DONATI ed altri: Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale Adriatica nel tratto Rimini-Termoli (2469).

(Parere della II Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CEROFOLINI: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-10 fra i caselli Genova-Sampierdarena e Genova-Voltri (3478).

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Savio.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Nuove norme in materia di gestione del patrimonio edilizio ferroviario (162).

(Parere della V e della XI Commissione).

FAGNI ed altri: Nuove norme e criteri per l'assegnazione degli alloggi di dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato in servizio e ai ferrovieri collocati a riposo (1412).

(Parere della V, della VIII e della XI Commissione).

Relatore: Biafora.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 11

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro della marina mercantile sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.

Svolgimento di interrogazioni:

CHELLA ed altri: n. 5-01036 (Alienazione navi Tirrenia) 14 novembre 1989.

SANNA ed altri: n. 5-01424 (Soppressione linea marittima Porto Torres-Livorno) 19 aprile 1989.

CAPRIA ed altri: n. 5-01723 (Collegamenti Italia-isola di Malta) 11 ottobre 1989.

CARDINALE e LUCCHESI: n. 5-01839 (Collegamento Palermo-Napoli-Palermo) 21 novembre 1989).

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare (3801).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Piredda.

ORE 9,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 267-719 in materia di attività di autoriparazione.

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).

(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).

Relatore: Cerofolini.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).
(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).
(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).

(Parere della II e della VIII Commissione) — Relatore: Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).

(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Relatore: Rojch.

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4559).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione) —

Relatore: Bortolami.

Discussione del disegno di legge:

Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4598).

(Parere della I, della II, della III, della VI e della XII Commissione) —

Relatore: Cellini.

ORE 15

Svolgimento di interrogazioni:

TRABACCHINI n. 5-01150 (per un intervento volto ad evitare che la creazione di ostacoli all'importazione di cementi esteri favorisca i grandi gruppi nazionali del settore) (11 gennaio 1989).

BELLOCCHIO ed altri n. 5-01776 (sulle iniziative urgenti da prendere per impedire la chiusura del reparto diskettes dell'azienda multinazionale 3M di San Marco Evangelista - CE) (24 ottobre 1989).

BIANCHINI n. 5-02048 (sul futuro delle centrali elettronucleari di Caorso e Trino Vercellese) (14 marzo 1990).

* * *

Giovedì 29 marzo**ORE 9,30**

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*Approvato dal Senato*) (3755).

(*Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V*).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(*Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione*).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione*).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(*Parere della I e della V Commissione*).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).

(Parere della II e della VIII Commissione) — Relatore: Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).

(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Relatore: Rojch.

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9

Comitato permanente pareri.

Parere sugli emendamenti e subemendamenti al nuovo testo del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Azzolini.

ORE 9,15

Svolgimento di interrogazione:

BERSELLI e FINI: n. 5-02042 (Liquidazione buonuscita ENPAS).

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4579).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione) — Relatore: Cavicchioli.

ORE 10

In sede legislativa.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).
(*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).
(*Parere della I e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).
(*Parere della I, della II e della X Commissione*).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)
(*Parere della I, della V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).
(*Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione*).

Relatore: Cavicchioli.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori PIZZOL ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3838).
(*Parere della I e della V Commissione*).

PIRO ed altri: Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188).
(*Parere della V Commissione*).

ARMELLIN: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154).
(*Parere della I e della V Commissione*).

Relatore: Nucci Mauro.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

CASINI CARLO ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

FIORI: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

Relatore Antonucci.

—

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge 4227, 1058, 1107, 3593:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.
(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Cimmino.

—

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 3391 e proposte di legge abbinate (cooperative di solidarietà sociale).

—

ORE 16,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4384 (Perequazione pensioni).

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).
(Parere della I e della X Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).
(Parere della I, della II e della X Commissione).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)
(Parere della I, della V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).
(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Cavicchioli.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 3170 e abbinate « Indennità di maternità ».

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4253 e proposte abbinate « CPDEL ».

Comitato ristretto.

Esame delle abbinate proposte di legge nn. 3752 e 3906 (coadiutori giudiziari).

—

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) —
Relatore: Poggiolini.*

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 2733 ed abb., concernenti « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ».

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 60 ed abb., concernenti « Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo ».

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 10

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

Giovedì 29 marzo

ORE 10

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 12

Sottocommissione per le tribune.

Esame del calendario delle trasmissioni radiotelevisive per le elezioni amministrative del 6 maggio 1990.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 12

In sede consultiva su atti del Governo.

Esame del seguente atto:

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Mercoledì 28 marzo

(Aula Commissione - IV Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 10

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLU-
ZIONE DEI MERCATI MONDIALI

Audizione del segretario generale della CISL.

* * *

Giovedì 29 marzo

(Aula Commissione - IV Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 10

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15,30

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLU-
ZIONE DEI MERCATI MONDIALI

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

—*—

Mercoledì 28 marzo

ORE 9

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Programma dei lavori dell'inchiesta sul disastro di Ustica.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 29 marzo

(Palazzo Montecitorio - Ufficio del Presidente)

Gruppo di lavoro n. 5: beni culturali, ambiente, ecc.

Colloqui informali con:

Ore 9,30

Dottor Pasquale Capo, Provveditore agli studi di Napoli dal 2 agosto 1982 al 3 settembre 1988.

Ore 10

Dottor Giovanni Grande, Provveditore agli studi di Napoli dal 31 luglio 1981 al 2 agosto 1982.

Dottor Antonio Mascoli, Provveditore agli studi di Napoli dal 3 settembre 1988.

Ore 10,30

Dottor Gennaro Iaverone, Vice provveditore agli studi di Avellino.

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 14,30

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

Valutazioni sui sopralluoghi effettuati presso le aree industriali della Basilicata.

Proposte per ulteriori sopralluoghi del gruppo di lavoro in relazione agli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981;

Esame delle questioni attinenti all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981.

* * *

Martedì 3 aprile

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 14

Gruppo di lavoro n. 4: per l'edilizia a Napoli.

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 15

Audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti:

dal 6 maggio 1982 all'8 agosto 1983, ministro dei beni culturali ed ambientali; e, dal 1° dicembre 1982, ministro del lavoro e della previdenza sociale (interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981);

dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984, ministro per il coordinamento della protezione civile (completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e gestione stralcio dei fondi assegnati a quest'ultimo; e, dal 9 agosto 1983, interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981).

Comunicazioni del Presidente.

* * *

Giovedì 5 aprile

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 8,30

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Mercoledì 28 marzo**

	<i>Pag.</i>
	—
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	V
Al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	VI
ORE 9,30 - Comitato dei diciotto (Aula II Commissione).	
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	VII
ORE 9 - Referente (Aula VI Commissione).	
II GIUSTIZIA	VIII
ORE 8,30 - Comunicazioni Ministro grazia e giustizia.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	IX
ORE 9 - Interrogazione.	
ORE 9,30 - Legislativa.	
ORE 15,30 - Comitato permanente affari europei.	
ORE 17 - Comitato permanente cooperazione allo sviluppo.	

	<i>Pag.</i>
	—
IV DIFESA	XI
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XV
ORE 10 - Consultiva - Comitato permanente pareri.	
ORE 12 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
VI FINANZE	XIX
ORE 10 - Referente.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXI
ORE 9 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXIII
ORE 9,30 - Legislativa - Risoluzioni.	
ORE 11 - Comitato ristretto.	
ORE 12,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXV
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.	
ORE 11 - Audizione Ministro marina mercantile - Interrogazioni.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXVIII
ORE 9,30 - Referente - Legislativa.	
ORE 15 - Interrogazioni.	

	<i>Pag.</i>
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXXVIII
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,15 - Interrogazione.	
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 10 - Legislativa - Consultiva.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
ORE 16,30 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XLIII
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
XIII AGRICOLTURA	XLVI
ORE 10 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XLVII
ORE 12 - Sottocommissione per le tribune.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XLVIII
ORE 12 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XLIX
ORE 10 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.	L
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	

Giovedì 29 marzo

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 15 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
II GIUSTIZIA	VIII
ORE 14 - Comitato ristretto.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	X
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Comunicazioni Sottosegretario affari esteri.	
ORE 15 - Indagine conoscitiva.	
IV DIFESA	XIV
ORE 9,30 - Referente - Consultiva.	
VI FINANZE	XIX
ORE 9 - Audizione Ministro tesoro - Referente - Legislativa.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXIV
ORE 9,30 - Referente - Comitato ristretto.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXVII
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Comitato ristretto.	
ORE 10 - Referente.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXXIII
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XLI
ORE 9 - Legislativa - Comitati ristretti.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
XII AFFARI SOCIALI	XLIV
ORE 9 - Comitato ristretto.	
ORE 10 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
	—
XIII AGRICOLTURA	XLVI
ORE 10 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XLIX
ORE 10 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	LI
ORE 9,30 - 10 - 10,30 - Gruppo di lavoro n. 5.	
ORE 14,30 - Gruppo di lavoro n. 2.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	LIII
ORE 9 - Audizione.	

Martedì 3 aprile

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	LII
ORE 14 - Gruppo di lavoro n. 4.	
ORE 15 - Audizione - Comunicazioni del Presidente.	

Giovedì 5 aprile

Pag.

—

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .

LII

ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.